

Nuove Linee guida per la richiesta di valutazioni della conformità accreditate



Edizione 2020

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Nuove Linee guida per la richiesta di valutazioni della conformità accreditate

La Guida

La pubblicazione delle "Linee guida" rientra tra le attività di formazione e informazione che Accredia svolge regolarmente per favorire la corretta redazione dei bandi di gara, per quanto riguarda i riferimenti, non solo all'accreditamento, ma più in generale all'Infrastruttura per la Qualità (IQ) ovvero il sistema complesso che unisce la normazione tecnica, la metrologia, l'accreditamento e la valutazione della conformità.

Accredia è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un'associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

www.accredia.it

“ Accredia. Competenza, indipendenza, imparzialità. ”

Nuove Linee guida per la richiesta di valutazioni della conformità accreditate

Indice

■ PREMESSA

Scopo delle linee guida	4
Guida alla lettura	5
Definizioni e acronimi	6

■ PARTE I - Operatori pubblici e privati

1. L'Infrastruttura per la Qualità	8
2. Cos'è la normazione tecnica	12
3. Cos'è la metrologia	14
4. Cos'è l'accreditamento	16
5. Cosa sono le valutazioni della conformità accreditate	22
6. Quali valutazioni della conformità accreditate si possono richiedere	24
6.1 Certificazioni di sistemi	24
6.2 Certificazioni di prodotti/servizi	25
6.3 Certificazioni di persone	26
6.4 Ispezioni	26
6.5 Prove e analisi mediche	27
6.6 Tarature	27
6.7 Verifiche e validazioni	28
6.7.1 Verifiche per il controllo delle emissioni	28
6.8 La certificazione accreditata del proprio sistema di gestione/prodotto/servizio/persona	29

■ PARTE II - Committente Pubblico

1. Il richiamo alle valutazioni della conformità accreditate nelle Direttive europee	32
2. Le norme del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016	34
2.1 Art. 26 "Verifica preventiva della progettazione"	34
2.2 Art. 82 "Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova"	34
2.3 Art. 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"	35
2.4 Art. 87 "Certificazione delle qualità"	36
2.5 Art. 93 "Garanzie per la partecipazione alla procedura" e art. 103 "Garanzie definitive"	37
2.6 Art. 95 "Criteri di aggiudicazione dell'appalto"	38
3. I casi di obbligatorietà	40
3.1 I Criteri Ambientali Minimi (CAM)	40
4. La possibilità di utilizzare le valutazioni della conformità accreditate nel processo di approvvigionamento	42
4.1 Preparazione/pianificazione	42
4.2 Pubblicazione e trasparenza	44
4.3 Presentazione delle offerte, apertura e selezione	48
4.4 Valutazione e aggiudicazione	49
4.5 Esecuzione del contratto e collaudo/verifica della conformità finale	50
4.6 Criticità ed errori comuni	50

■ PARTE III - Verifica della documentazione

1. Come verificare la documentazione di prova dell'accreditamento e della valutazione della conformità	54
1.1 Verifica sulla banca dati degli accreditamenti e delle certificazioni	54
1.2 Verifica presso l'organismo di valutazione della conformità accreditato	56

■ Appendice 1 - Percorso guidato per verificare un certificato di accreditamento	57
■ Appendice 2 - Infografica delle attività di accreditamento	64
■ Appendice 3 - Infografica delle attività e delle attestazioni di valutazione della conformità accreditate	65
■ Appendice 4 - Modello di certificato della conformità alla norma UNI EN ISO 9001	66

Scopo delle linee guida

L'interesse e l'attenzione per il sistema delle valutazioni della conformità accreditate (certificazioni, ispezioni, verifiche e validazioni, prove, tarature, ecc.) sono cresciuti costantemente negli anni, in ambito internazionale, europeo e nazionale. Sono sempre più evidenti agli operatori del mercato le potenzialità di semplificazione e affidabilità insite nel sistema stesso.

Per poter sfruttare pienamente tali potenzialità, tuttavia, è indispensabile utilizzare in modo corretto e consapevole gli strumenti messi a disposizione dalla "Infrastruttura per la Qualità" (IQ) rappresentata dai sistemi della normazione tecnica, della metrologia, dell'accREDITamento e della valutazione della conformità.

Nonostante i progressi compiuti nella diffusione della cultura della Qualità, resta ancora difficile riportare correttamente ed efficacemente, in un bando di gara o in una richiesta di offerta, i requisiti relativi a una certificazione, ispezione, verifica, prova o taratura.

Questo documento è stato redatto da Accredia per facilitare il richiamo all'accREDITamento e alle valutazioni della conformità accreditate nei bandi di gara e nelle richieste di offerta, offrendo un supporto pratico, utile anche ai fini dell'acquisto di servizi o prodotti certificati sotto accREDITamento, tenendo conto dell'attuale quadro di riferimento normativo.

Si rivolge pertanto a stazioni appaltanti, committenti privati e, più in generale, a tutti gli operatori del mercato (incluse, ad esempio, le società che erogano finanziamenti in relazione agli obblighi di rendicontazione).

Per facilitare la lettura, le linee guida sono suddivise in tre parti e quattro appendici.

PARTE I

Pensata per tutti gli operatori interessati, sia pubblici che privati.

PARTE II

Pensata specificamente per le esigenze del committente pubblico.

PARTE III

Dedicata alla verifica della documentazione di prova, pensata per tutti gli operatori interessati, sia pubblici che privati.

APPENDICE 1

Percorso guidato per verificare un certificato di accREDITamento

APPENDICE 2

Infografica delle attività di accREDITamento

APPENDICE 3

Infografica delle attività e delle attestazioni di valutazione della conformità accreditate

APPENDICE 4

Modello di certificato della conformità alla norma UNI EN ISO 9001

Le Linee Guida sono supportate da una sezione FAQ interattiva e costantemente aggiornata, consultabile nella sezione del sito web di Accredia www.accredia.it/altre-attività/bandi-di-gara

Guida alla lettura

Box “!”

In corrispondenza dei contenuti più articolati, il box contraddistinto dal punto esclamativo focalizza l'attenzione sui concetti più importanti, gli aspetti critici o i dettagli rilevanti di un argomento.

Box “In sintesi”

Alla fine di ciascun paragrafo il box “In sintesi” riassume le informazioni chiave. I box consentono di acquisire la conoscenza dei concetti base dei paragrafi, a cui si rimanda comunque per una lettura approfondita del documento.

Box “ e ”

I box indicano cosa è corretto fare o meno per applicare sul campo i concetti principali, fornendo indicazioni pratiche agli operatori economici che devono redigere bandi di gara o richieste di offerta.

Esempi e facsimile

Le esemplificazioni e i modelli di redazione dei requisiti e dei criteri rappresentano un supporto operativo semplice e diretto rispetto agli argomenti più critici del testo.

Check list “√”

Per il corretto utilizzo delle valutazioni della conformità accreditate nel processo di approvvigionamento, sono proposte delle check list che aiutano a chiarire quali requisiti e criteri possono essere soddisfatti dal ricorso all'accredimento.

Nota generale

Il tema affrontato dalle linee guida è complesso e solo una lettura completa e attenta del testo agevola la comprensione degli aspetti di specifico interesse. Le linee guida sono state concepite come strumento di supporto generale, senza pretesa di essere esaustive o, tanto meno, di dare indicazioni o interpretazioni cogenti, alle quali si debba dare necessariamente attuazione. Accredia declina qualsiasi tipo di responsabilità in ordine ai contenuti del presente documento e al possibile utilizzo degli stessi da parte delle stazioni appaltanti, dei committenti privati e, in generale, degli operatori interessati. Essi effettueranno le proprie analisi e valutazioni, al fine dell'emanazione dei propri bandi di gara o richieste di offerta, o attività di rendicontazione, senza che Accredia possa essere in alcun modo ritenuta responsabile delle scelte che verranno adottate.

Definizioni e acronimi

Ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 (che costituisce il riferimento normativo delle valutazioni della conformità sotto accreditamento) viene specificato il significato dei termini principali del mondo della valutazione della conformità.

Stiamo parlando di linguaggio tecnico: non è possibile utilizzare sinonimi, termini che sembra possano avere il medesimo significato di quelli elencati. Per evitare dubbi e incertezze applicative, devono sempre essere usati i termini corretti per fare riferimento alla definizione indicata.



«Accreditamento»

Attestazione, rilasciata da un organismo nazionale di accreditamento, che un determinato organismo di valutazione della conformità, soddisfacendo i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, è competente per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

«Organismo nazionale di accreditamento»

L'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento (per quanto concerne lo Stato italiano, si tratta di Accredia).

«Valutazione della conformità»

L'attività atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate.

«Organismo di valutazione della conformità»

Un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.

Sigle/acronimi hanno i significati specificati di seguito:


EA	European co-operation for Accreditation
EA/MLA	EA Multilateral Agreement - Accordo di mutuo riconoscimento in ambito EA
ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation
ILAC/MRA	ILAC Multilateral Recognition Agreement - Accordo di mutuo riconoscimento in ambito ILAC
IAF	International Accreditation Forum
IAF/MLA	IAF Multilateral Agreement - Accordo di mutuo riconoscimento in ambito IAF
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità
SGA	Sistema di Gestione Ambientale
SCR	Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
SGE	Sistema di Gestione dell'Energia
PRD	Prodotto
ISP	Ispezione
PRS	Personale
AB	Accreditation Body (Ente di Accreditamento)
CAB	Conformity Assessment Body (Organismo di valutazione della conformità)
OdC	Organismo di Certificazione
Odi	Organismo di Ispezione
LAB	Laboratorio di Prova
PTP	Organizzatore di Prove Valutative Interlaboratorio
LAT	Laboratorio di Taratura
RMP	Produttore di Materiali di Riferimento
CAM	Criteri Ambientali Minimi
CEN	European Committee for Standardization
EN	European Standards
ISO	International Organization for Standardization
IEC	International Electrotechnical Commission

1 L'Infrastruttura per la Qualità

L'Infrastruttura per la Qualità (IQ) è il sistema di “qualità e conformità” che le società industriali avanzate hanno costruito per assicurare il funzionamento dei mercati, tutelare la salute e sicurezza dei consumatori e proteggere l'ambiente. Le quattro componenti dell'IQ – normazione tecnica, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità – agiscono in maniera sinergica per formare una struttura integrata, che comprende strumenti e processi idonei a stabilire che i requisiti di qualità e sicurezza dei prodotti e servizi immessi sul mercato siano conformi alle esigenze e aspettative degli utilizzatori e degli stakeholder in generale (istituzioni, imprese, consumatori).

In dettaglio, i pilastri dell'Infrastruttura per la Qualità, che ha una dimensione nazionale (NQI) e una internazionale (InQI), sono:

- La **normazione tecnica - standardizzazione** prevede l'adozione di sistemi comuni di misura o di riferimento, definiti con il coinvolgimento di tutte le parti, nell'interesse della collettività.
- La **metrologia** è la scienza della misurazione corretta e affidabile, comunemente suddivisa nei settori della metrologia scientifica, industriale e legale.
- L'**accreditamento** è l'attestazione, da parte di un ente autorevole che agisce quale garante super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità di un organismo di certificazione, ispezione e verifica, o di un laboratorio di prova e taratura, ecc. che viene qualificato per svolgere determinate attività di valutazione della conformità.
- La **valutazione della conformità** concerne la verifica dei requisiti definiti nella normativa di riferimento riguardo a prodotti, processi, sistemi di gestione, persone. Sotto questa definizione rientrano, tra le altre, le attività di certificazione, ispezione e verifica, le prove di laboratorio e le tarature.



Fonte: UNIDO, www.unido.org

Il valore dell'Infrastruttura per la Qualità

Grazie alla sinergia tra normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità, l'Infrastruttura per la Qualità garantisce affidabilità, semplificazione, qualità, integrazione tra i mercati.

Ancorché il sistema necessiti di un elevato grado di certezza per poter funzionare correttamente, è però evidente che non sarebbe possibile né per il consumatore finale né per il committente pubblico effettuare in autonomia, all'atto dell'acquisto, verifiche, valutazioni e prove finalizzate a confermare l'effettività delle caratteristiche richieste per i propri usi o imposte dalla normativa o dalla documentazione di gara, oppure offerte dagli operatori economici come migliorative degli standard minimi.

Il processo subirebbe anche la potenziale disomogeneità dei criteri di valutazione adottati da ciascun committente, che sarebbe in contrasto con i principi, parimenti fondamentali, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e produrrebbe un effetto distorsivo del mercato.

Si è, dunque, avvertita l'esigenza a livello internazionale ed europeo di istituire dei sistemi di verifica e misurazione delle caratteristiche dei materiali e dei prodotti offerti, nonché di valutazione della conformità dell'attività imprenditoriale svolta a determinati requisiti, normative e standard, che fossero improntati all'omogeneità e oggettività dei criteri di valutazione, all'imparzialità e alla professionalità degli accertamenti condotti e che, quindi, potessero essere ritenuti assistiti da una particolare "fiducia" circa l'effettività e la correttezza dei risultati attestati.

Nell'ambito di tali sistemi, è infatti una terza parte indipendente – che esercita l'attività di accreditamento – a garantire il rispetto delle norme da parte degli organismi accreditati, e l'affidabilità delle attestazioni della conformità da essi rilasciate sul mercato.

La possibilità di utilizzare nell'ambito del procurement, sia pubblico che privato, le valutazioni della conformità accreditate costituisce, dunque, una straordinaria opportunità di reale semplificazione dei compiti dei soggetti coinvolti nella gestione degli appalti. Le valutazioni della conformità dei requisiti richiesti dal committente o imposti dalla normativa, dalla documentazione di gara e/o offerti dai concorrenti, vengono infatti esternalizzate e svolte da soggetti controllati, qualificati e operanti in modo imparziale. Al contempo, le valutazioni della conformità accreditate, dando particolare certezza in ordine alle caratteristiche attestate, costituiscono uno strumento di promozione e garanzia dell'effettività delle strategie di acquisto perseguite da ciascun committente.

Affidarsi all'Infrastruttura per la Qualità rappresenta una scelta efficace sia per i committenti pubblici e privati ai quali garantisce una particolare affidabilità dell'effettività scelte e delle strategie di acquisto compiute, sia per le organizzazioni – pubbliche e private – che decidono di accreditarsi o di ottenere valutazioni della conformità dei propri sistemi/prodotti/servizi.

A queste ultime l'IQ garantisce risultati tangibili in termini di maggiore controllo dei propri processi, minimizzazione delle non conformità e delle difettosità, miglioramento qualitativo e migliore posizionamento nel mercato anche sovranazionale. Una ricerca ISO (www.iso.org) attribuisce al rispetto delle norme tecniche fino al 50% del fatturato aziendale e circa il 10% della redditività delle imprese, evidenziando che il maggiore vantaggio si ha nelle aziende più piccole, che trovano nella normazione il principale strumento di trasferimento e diffusione della conoscenza. Capitalizzare questo valore attraverso la valutazione imparziale della conformità alle norme tecniche significa poterne dare evidenza all'esterno, oltre che trarne benefici in termini organizzativi e procedurali.

L'Infrastruttura per la Qualità

La possibilità di utilizzare nell'ambito del procurement, sia pubblico che privato, le valutazioni della conformità accreditate costituisce una straordinaria opportunità di reale semplificazione dei compiti dei soggetti coinvolti nella gestione degli appalti. Le valutazioni della conformità dei requisiti richiesti dal committente o imposti dalla normativa, dalla documentazione di gara e/o offerti dai concorrenti vengono infatti esternalizzate e svolte da soggetti controllati, qualificati e operanti in modo imparziale. Al contempo, le valutazioni della conformità accreditate, dando particolare certezza in ordine alle caratteristiche attestate, costituiscono uno strumento di promozione e garanzia dell'effettività delle strategie di acquisto perseguite da ciascun committente.

Se per i committenti pubblici e privati l'Infrastruttura della Qualità garantisce una particolare affidabilità dell'effettività delle scelte e delle strategie di acquisto compiute, anche le organizzazioni – pubbliche e private – che decidono di accreditarsi o di ottenere valutazioni della conformità dei propri sistemi/prodotti/servizi ottengono vantaggi tangibili. Per le organizzazioni, quindi, l'IQ garantisce risultati positivi in termini di maggiore controllo dei propri processi, minimizzazione delle non conformità e delle difettosità, miglioramento qualitativo e migliore posizionamento nel mercato anche sovranazionale.

2 Cos'è la normazione tecnica

Norme tecniche e norme giuridiche

Le “norme tecniche” rientrano nel concetto di “normazione volontaria”, diverso da quello di “norma giuridica”. Volendo semplificare, la norma giuridica è una regola cogente, obbligatoria, prescrittiva dettata in via autoritativa da un'entità che ha il potere di emanarla. Il complesso delle norme giuridiche costituisce il “diritto”. Le norme sono contenute in “fonti” di diversa natura e rango, come le leggi, i decreti legislativi, i decreti legge, i DPR, i regolamenti europei, ecc. Le norme tecniche, invece, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, qualitative, organizzative, di sicurezza...) di un prodotto, servizio, processo o persona, secondo lo stato dell'arte, e sono il risultato della condivisione di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le norme tecniche sono, perciò, volontarie e condivise. Scopo della normazione tecnica è contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema socio-economico, fornendo gli strumenti di supporto all'innovazione tecnologica, alla competitività delle imprese, alla tutela dei consumatori e alla protezione dell'ambiente. La normazione può colmare con riferimenti certi e condivisi gli ambiti economici e sociali privi di riferimenti ufficiali, nonché semplificare il quadro di riferimento regolamentare con appropriate integrazioni applicative. I valori caratteristici della normazione e dei suoi meccanismi di funzionamento sono la coerenza, la trasparenza, l'apertura, la consensualità, la volontarietà, l'indipendenza e l'efficienza.

Enti di normazione

UNI www.uni.com (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI www.ceinorme.it (Comitato Elettrotecnico Italiano) sono associazioni private senza scopo di lucro riconosciute dallo Stato e dall'Unione europea che da circa 100 anni elaborano e pubblicano in Italia norme tecniche volontarie – le norme UNI e CEI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Ai sensi del Regolamento (UE) 1025/2012 UNI e CEI sono riconosciuti dalla Commissione europea come organismi nazionali di normazione, tenuti al rispetto di requisiti di processo e strutturali (monitorati con un sistema di peer assessment) in termini di:

- **imparzialità e consenso,**
- **efficacia e rilevanza,**
- **trasparenza e apertura ai soggetti deboli,**
- **consistenza e stabilità economico-finanziaria.**

Ai fini di questo documento è tuttavia più rilevante, per le materie sulle quali può normare, l'attività di UNI. L'attività di normazione è svolta da una struttura multilivello articolata in quasi 1.100 organi tecnici e da 7 organizzazioni esterne indipendenti – gli Enti Federati – sotto la supervisione della Commissione Centrale Tecnica. UNI inoltre è presente con rappresentanti di elevata competenza negli organi tecnici CEN e ISO, con ruoli di conduzione dei lavori nei settori di importanza strategica per il Made in Italy, a tutela della posizione di leadership tecnica nazionale.

L'avvio di un progetto di norma UNI ha sempre origine dagli stakeholder che utilizzeranno e/o beneficeranno dei suoi effetti: imprese, professionisti, commercianti, Pubblica Amministrazione, consumatori, ecc. Tutte le norme – siano esse nazionali o di origine CEN o ISO – vengono elaborate negli organi tecnici, grazie al prezioso lavoro volontario degli esperti, attraverso due fasi di inchiesta pubblica che garantiscono la massima trasparenza e democraticità del percorso.

I rappresentanti di tutte le parti interessate possono partecipare all'iter di elaborazione di una norma, intervenendo ai lavori degli organi tecnici o semplicemente inviando i propri commenti nelle fasi di inchiesta pubblica. I positivi effetti indotti dalla normazione sono documentati a livello macroeconomico nei Paesi in cui l'applicazione è più diffusa e consolidata (Germania, Francia, Gran Bretagna) e quantificati nell'intervallo compreso tra lo 0,3% e lo 0,8% del PIL, che per la Germania significa oltre 17 miliardi di euro.

Normazione, diritto e legislazione

Anche se norme tecniche e norme giuridiche si muovono su piani differenti, sono possibili delle interazioni e delle sinergie. Se una norma giuridica richiama una norma tecnica prescrivendone l'osservanza, quest'ultima diviene obbligatoria e non più volontaria. Parliamo in questo caso di regola tecnica. È, altresì, possibile una co-regolamentazione: il Legislatore può affidare alla normazione tecnica la definizione degli elementi sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di legge. La scelta di applicare o meno le norme alle quali la legge fa riferimento resta comunque del tutto volontaria.

I valori caratteristici della normazione rendono le norme espressione di un diritto mite, partecipato e rispettoso dei bisogni del mercato, la cui applicazione si integra con la regolamentazione cogente, in una logica di semplificazione, efficacia ed efficienza del sistema a vantaggio della società.

La normazione tecnica

Le norme tecniche non vanno confuse con le norme giuridiche. Le norme tecniche sono documenti che dicono "come fare bene le cose", garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe. Le norme tecniche sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, qualitative, organizzative, di sicurezza...) di un prodotto, servizio, processo o persona secondo lo stato dell'arte e sono il risultato della condivisione di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le norme tecniche sono, perciò, volontarie e condivise.

UNI e CEI sono gli Enti nazionali riconosciuti dallo Stato e dall'Unione europea che elaborano e pubblicano norme tecniche volontarie – le norme UNI e CEI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Anche se norme tecniche e norme giuridiche si muovono su piani differenti, sono possibili delle interazioni e delle sinergie. Se una norma giuridica richiama una norma tecnica prescrivendone l'osservanza, quest'ultima diviene obbligatoria e non più volontaria. È altresì possibile una co-regolamentazione: il Legislatore può affidare alla normazione tecnica la definizione degli elementi sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di legge. La scelta di applicare o meno le norme alle quali la legge fa riferimento resta comunque del tutto volontaria.

3 Cos'è la metrologia

La scienza della misurazione

La metrologia è la scienza della misurazione e delle sue applicazioni. Si misurano proprietà di oggetti e fenomeni, e fino a un relativamente recente passato si sono misurati soprattutto pesi e grandezze geometriche (lunghezze, superfici e volumi, chiamati genericamente "misure", da cui il termine tradizionale "pesi e misure").

La metrologia è una scienza con un impatto diretto sulle attività socio-economiche. Senza misure affidabili e precise, lo scambio di beni e servizi sarebbe inefficiente e le imprese avrebbero difficoltà a innovare e competere. Secondo la letteratura scientifica, la metrologia, intesa nelle sue componenti di misurazione e taratura degli strumenti di misura, fornisce molteplici benefici attraverso canali diversificati: maggiore trasparenza e superamento delle asimmetrie informative tra acquirente e produttore, minori costi di transazione, efficienza economica e sostegno all'innovazione.

Le misurazioni sono elementi insostituibili nei processi di decisione basati su dati, in ambito scientifico e tecnologico, nel commercio, per la protezione dell'ambiente.

La misurazione consiste nel confronto, realizzato direttamente o con la mediazione di un qualche strumento, tra la proprietà dell'oggetto di interesse e una proprietà di riferimento, concordata tra i soggetti interessati, in modo da riportare come risultato di misura un'informazione affidabile sulla relazione tra le due proprietà.

La garanzia che i risultati di misura siano interpretati nello stesso modo da tutti i soggetti interessati si fonda sulla condizione che le unità di misura siano proprietà di oggetti stabili e accessibili, i campioni di misura, che il sistema metrologico attuale produce e rende disponibili ovunque sia necessario tarare strumenti a cui è richiesto di fornire misure che siano riferibili alle unità di misura definite internazionalmente.

L'Istituto metrologico nazionale

L'INRiM www.inrim.it (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), istituito con il D.Lgs. 38/2004, realizza, mantiene e sviluppa i campioni di riferimento nazionali delle unità di base del Sistema Internazionale delle Unità di Misura (SI) e delle rispettive unità derivate, operando inoltre a sostegno del Sistema Nazionale di Taratura, rappresentato dai laboratori accreditati, per la disseminazione dei campioni nazionali di misura, garantendo la riferibilità delle misure a livello nazionale e la loro comparabilità a livello internazionale.

La metrologia

La metrologia, intesa nelle sue componenti di misurazione e taratura, ha benefici diretti sulle attività sociali ed economiche: trasparenza e superamento delle asimmetrie informative tra acquirente e produttore, minori costi di transazione, efficienza economica, sostegno all'innovazione.

La misurazione consiste nel confronto, diretto o mediante uno strumento, tra la proprietà dell'oggetto di interesse e una proprietà di riferimento, concordata tra i soggetti interessati, in modo da riportare come risultato di misura un'informazione affidabile sulla relazione tra le due proprietà. La riferibilità, acquisita attraverso la taratura accreditata dello strumento di misura, è la proprietà del risultato di misura, che diventa riferibile a campioni appropriati, nazionali o internazionali, attraverso una catena ininterrotta di tarature, tutte con incertezza di misura nota. Il campione di più alto livello è il Sistema Internazionale delle Unità di Misura (SI). L'Istituto metrologico nazionale è l'INRiM istituito con il D.Lgs. 38/2004, che realizza, mantiene e sviluppa i campioni di riferimento nazionali delle unità di base del SI e delle rispettive unità derivate, e sostiene il Sistema Nazionale di Taratura rappresentato dai laboratori accreditati.

4 Cos'è l'accreditamento

Il ruolo di garanzia

Il Regolamento (CE) 765/2008, emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in tema di accreditamento, vigilanza del mercato e controllo sui prodotti, in vigore dal 1° gennaio 2010, disciplina la valutazione della conformità dei prodotti, la marcatura CE e la responsabilità di chi immette i prodotti sul mercato, inclusi gli importatori, individuando gli strumenti opportuni per il rafforzamento del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e conferendo uno specifico ruolo all'istituto dell'accreditamento (la vigilanza è stata assorbita dal Regolamento UE 1020/2019, in vigore dal 16 luglio 2021). Il Regolamento prescrive inoltre che le attività di accreditamento vengano svolte in conformità ai requisiti delle norme tecniche internazionali ISO/IEC serie 17000.

L'accreditamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza, indipendenza e imparzialità, degli organismi di valutazione della conformità (CAB) e quindi del valore e della credibilità delle attività che questi soggetti svolgono: certificazioni, ispezioni, verifiche e validazioni, prove, tarature, ecc.

Pertanto, in ambito europeo, accreditamento e valutazione della conformità sono diventati strumenti ufficiali per assicurare alle istituzioni, alle imprese e ai consumatori l'elevato grado di affidabilità dei certificati della conformità e di taratura, delle dichiarazioni di verifica e dei rapporti di prova e di ispezione, che accompagnano i prodotti e servizi che circolano sul mercato. Queste attestazioni vengono rilasciate dai CAB accreditati dopo aver verificato e accertato che beni e servizi sono conformi ai requisiti di qualità, sicurezza e altre eventuali proprietà, fissati dalle norme obbligatorie e volontarie.

Norme e tipologie di accreditamento

Gli organismi sono di differente tipologia a seconda del tipo di valutazione della conformità che svolgono e per la quale vengono accreditati. La loro competenza viene infatti accertata dall'Ente Unico di accreditamento – Accredia in Italia – per uno o più specifici schemi (es. SGQ, SGA, SCR, SGE, ecc.) e, all'interno di tali schemi, per settori di attività: per le certificazioni dei sistemi di gestione, ad esempio, Accredia si riferisce alle specifiche classificazioni settoriali definite da EA/IAF. Puoi trovare un quadro sinottico delle attività di accreditamento nell'Appendice 3.

ACCREDIA www.accredia.it (Ente Unico nazionale di accreditamento) svolge attività di accreditamento sia in ambito volontario che in ambito obbligatorio, secondo le norme tecniche internazionali applicabili per i diversi soggetti che effettuano valutazioni della conformità.

Le varie tipologie di organismi di valutazione della conformità che possono richiedere e operare sotto accreditamento sono descritte nella sezione del sito web di Accredia www.accredia.it/accreditamento/come-accreditarsi/.

Norma tecnica di accreditamento	Organismo di valutazione della conformità
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1	Organismi di certificazione di sistemi di gestione (qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.)
UNI CEI EN ISO/IEC 17065	Organismi di certificazione di prodotti/servizi
UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Organismi di certificazione di persone
UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Organismi di ispezione
UNI CEI EN ISO/IEC 17029	Organismi di verifica e validazione
UNI EN ISO 14065 UNI CEI EN ISO/IEC 17029	Organismi di verifica e convalida
UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Laboratori di prova
UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Laboratori di taratura
UNI EN ISO 15189	Laboratori medici
UNI CEI EN ISO/IEC 17043	Organizzatori di prove valutative interlaboratorio
UNI CEI EN ISO 17034	Produttori di materiali di riferimento
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 UNI EN ISO 15195	Laboratori che eseguono misure di riferimento nella medicina di laboratorio
UNI ISO 20387 (da attivare)	Biobanche

Gli organismi di ispezione, accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, sono classificati in tre diverse tipologie a seconda del grado di indipendenza:

Tipo A - Organismi di terza parte, totalmente indipendenti dall'oggetto dell'ispezione.

Tipo B - Organismi di prima e/o seconda parte, separata e identificabile, di un'organizzazione definita "Madre", impegnata in attività di progettazione, manutenzione, commercializzazione, installazione e utilizzo dell'oggetto dell'ispezione.

Tipo C - Organismi di prima e/o seconda parte, identificabile ma non necessariamente separata, di un'organizzazione definita "Madre", impegnata in attività di progettazione, manutenzione, commercializzazione, installazione e utilizzo dell'oggetto dell'ispezione.



Accreditamento volontario e obbligatorio

In ambito volontario, l'accreditamento è richiesto spontaneamente dagli organismi che intendano ottenere un'attestazione autorevole della propria competenza e correttezza operativa.

Vi sono ambiti particolarmente sensibili nei quali gli organismi che valutano la conformità di specifiche categorie di processi, sistemi, persone, prodotti e servizi devono essere obbligatoriamente accreditati. Questo avviene, ad esempio, per il biologico e i prodotti agroalimentari di qualità e per i prodotti marcati CE, che possono essere immessi sul mercato solo dopo che ne sia stata attestata la conformità, oltre che agli standard tecnici, anche alle norme applicabili per il settore (leggi, direttive, regolamenti, provvedimenti settoriali) da parte di organismi accreditati e autorizzati dall'Autorità competente (Ministero o altra PA). Nel caso degli organismi che controllano i produttori di articoli sottoposti a marcatura CE, l'accreditamento è pre-requisito per ottenere, oltre all'autorizzazione dell'Autorità (Ministero di riferimento), anche la notifica alla Commissione europea da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Principi e funzionamento

L'accreditamento viene ottenuto e mantenuto dagli organismi di valutazione della conformità a seguito di verifiche – iniziali e periodiche – svolte da Accredia in base alle norme tecniche volontarie ISO/IEC serie 17000 e di quelle obbligatorie applicabili. L'obiettivo è offrire fiducia costante nel tempo circa una serie di requisiti di base (principi dell'accreditamento) che organismi e laboratori devono rispettare.

- **IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA** rispetto ai richiedenti il servizio di valutazione della conformità
- **ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE** rispetto alle attività di valutazione della conformità svolte (consulenza, o attività non compatibili con la terzietà)
- **COMPETENZA** di tutto il personale coinvolto nei processi di valutazione e delibera della conformità
- **RESPONSABILITÀ:** l'organismo ha la responsabilità di valutare un numero di evidenze oggettive sufficienti sulle quali basare le proprie decisioni circa la conformità
- **RISERVATEZZA:** l'organismo non può divulgare alcuna informazione riservata ottenuta durante il processo di valutazione della conformità
- **GESTIONE DEI RECLAMI:** l'organismo deve gestire in modo rapido e accurato i reclami provenienti dai clienti e/o dal mercato
- **RIFERIBILITÀ:** il laboratorio di taratura, o il produttore di materiali di riferimento, deve produrre un certificato che origina esso stesso riferibilità

Differenza tra accreditamento e certificazione

Accreditamento e certificazione sono entrambe attività di valutazione della conformità, ma si distinguono per le diverse responsabilità degli operatori, le aree di competenza e le norme applicabili.

L'accreditamento è svolto da Enti che operano in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17011 e alle altre regole obbligatorie. E' garanzia di competenza, indipendenza e imparzialità dei soggetti accreditati, e non riguarda direttamente i beni o i servizi certificati, i prodotti testati o ispezionati, o gli strumenti tarati. Nel caso dei laboratori, l'accreditamento dimostra che il soggetto soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per specifiche attività di prova, di analisi e di taratura.



La certificazione assicura la qualità di prodotti, servizi e sistemi di gestione, attestandone la conformità a requisiti fissati da norme tecniche specifiche (es. ISO 9001 per la qualità o ISO 14001 per l'ambiente) ed eventuali prescrizioni obbligatorie. A differenza dell'accreditamento, si limita ad attestare la conformità alle norme, senza garantire il rispetto di principi etici. Un laboratorio certificato soddisfa i requisiti relativi al sistema di gestione, ma non può dimostrare la competenza tecnica del suo personale e la disponibilità di tutte le risorse tecniche, tali da garantire l'accuratezza dei risultati di prova, di analisi e di taratura.

L'Ente Unico nazionale di accreditamento

Il Regolamento (CE) 765/2008 prescrive che l'accreditamento sia svolto unicamente dagli Enti Unici di accreditamento di ciascuno Stato membro, in Italia da Accredia, Ente designato dal Governo italiano, membro di EA, IAF e ILAC e firmatario di tutti gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

EA www.european-accreditation.org (European co-operation for Accreditation) è l'associazione che la Commissione europea ha individuato come infrastruttura UE di accreditamento, ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, con il compito di svolgere la sorveglianza sugli Enti Unici di accreditamento in ciascuno Stato membro.

Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento europei EA MLA sono accettati a livello internazionale da IAF www.iaf.nu (International Accreditation Forum) e ILAC www.ilac.org (International Laboratory Accreditation Cooperation). Questo significa che le valutazioni della conformità accreditate da un Ente firmatario di Accordi EA MLA sono valide per tutti gli Enti firmatari degli Accordi IAF MLA e ILAC MRA.

La partecipazione di Accredia agli Accordi MLA e MRA garantisce la competenza e il rigoroso rispetto delle procedure. Verifiche incrociate (peer assessment) tra gli Enti membri di EA, IAF e ILAC attestano la correttezza rispetto alle norme internazionali e l'uniformità del modo di operare di tutti gli Enti firmatari in Europa e nel mondo.

Gli Accordi internazionali assicurano quindi la validità e la credibilità dell'accreditamento quale efficace strumento di qualificazione degli operatori della valutazione della conformità sul mercato europeo e mondiale, e assicurano che le attestazioni di valutazione della conformità, rilasciate da organismi e laboratori sotto accreditamento di un Ente firmatario, siano riconosciute e accettate a livello internazionale.

L'accreditamento

L'accreditamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di valutazione della conformità e quindi del valore e della credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove, analisi, tarature, ecc. da essi effettuate sui prodotti e servizi che circolano sul mercato.

A seconda del tipo di valutazione della conformità che svolgono, gli organismi sono accreditati in base a diverse norme di accreditamento (ISO/IEC 17021-1 per gli organismi di certificazione di sistemi di gestione; ISO/IEC 17024 per gli organismi di certificazione delle persone; ISO/IEC 17065 per gli organismi di certificazione di prodotti/servizi; ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione; ISO/IEC 17025 per i laboratori di prova e taratura, ecc.) e per uno o più specifici schemi (SGQ - UNI EN ISO 9001; SGA - UNI EN ISO 14001; SCR - UNI ISO 45001, ecc.) e settori di attività, secondo la classificazione EA/IAF.

L'accreditamento viene rilasciato dall'Ente Unico nazionale di accreditamento – in Italia Accredia – attraverso apposite verifiche volte ad accertare che gli organismi e i laboratori siano competenti e operino in conformità alle norme tecniche di accreditamento e alle norme obbligatorie eventualmente applicabili. L'attività di accreditamento, svolta secondo le norme tecniche internazionali della serie ISO 17000, è diventato uno strumento ufficiale in ambito europeo grazie al Regolamento (CE) 765/2008, che ha previsto che ogni Stato membro abbia un Unico Ente nazionale di accreditamento. Accredia è membro di EA, IAF e ILAC e firmataria degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA e IAF MLA e ILAC MRA, in base ai quali i rapporti di prova, taratura e ispezione, nonché i certificati della conformità di prodotti, sistemi e personale, e le altre attestazioni della conformità rilasciate sotto accreditamento, sono riconosciuti e accettati in tutti gli altri Paesi firmatari.



1. Richiedere che l'organismo sia in possesso di accreditamento valido, rilasciato da Accredia o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA o IAF MLA o ILAC MRA.
2. Richiedere che l'accREDITamento sia rilasciato per lo schema di valutazione della conformità (certificazione del sistema di gestione, del prodotto, svolgimento di prove o tarature, ecc.) appropriato a garantire l'oggetto del bando (affidamento di un servizio, acquisto di un prodotto, affidamento di prove o tarature, ecc.).



1. Richiedere requisiti che siano già insiti nel valore dell'accREDITamento (es. imparzialità e indipendenza).
2. Richiedere attività che sono vietate all'organismo accREDITato (es. consulenza).

5 Cosa sono le valutazioni della conformità accreditate

Certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature

Le valutazioni della conformità accreditate sono le attività svolte da organismi e laboratori accreditati su prodotti e servizi, sistemi, processi e professionisti finalizzate ad attestare il rispetto dei requisiti fissati dalle norme obbligatorie o volontarie per la loro immissione e circolazione sul mercato. L'attività è descritta nel cap. 4.

Le valutazioni della conformità accreditate – certificazioni, ispezioni, verifiche e validazioni, prove, tarature, ecc. – offrono quindi garanzie sulla qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi e sulla competenza delle persone.

Le valutazioni della conformità svolte dagli organismi e laboratori accreditati sono comprovate dalle corrispondenti attestazioni.

Valutazione della conformità	Attestazione di valutazione della conformità
Certificazione (di sistemi di gestione, prodotti/servizi, personale, ecc.)	Certificato della conformità
Ispezione	Rapporto di ispezione
Verifica e validazione	Dichiarazione di verifica di claims
Verifica e convalida	Dichiarazione di verifica e convalida
Prova	Rapporto di prova
Taratura	Certificato di taratura
Analisi	Rapporto di analisi
Prove interlaboratorio	Rapporto di prove valutative interlaboratorio
Produzione di materiali di riferimento	Foglio informativo di prodotto e certificato di materiali di riferimento
Misure di riferimento nella medicina di laboratorio	Certificato di misura di riferimento in ambito medicale
Biobancaggio di campioni biologici	Rapporto del materiale biologico e dati associati

Le valutazioni della conformità accreditate

Le valutazioni della conformità accreditate sono le attività svolte, a seconda della tipologia e della norma di accreditamento, dagli organismi di certificazione, ispezione e verifica dai laboratori di prova e taratura, ecc. Le attestazioni da essi rilasciate per scelta volontaria o per obbligo di legge (certificati della conformità e di taratura, rapporti di prova e ispezione, dichiarazioni di verifica, ecc.) offrono garanzie sulla qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi e sulla competenza e professionalità delle persone sottoposti a verifica.



1. Richiedere che la certificazione di un sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 sia rilasciata, per lo specifico scopo, da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
2. Richiedere che un rapporto di ispezione sia rilasciato da un organismo di ispezione accreditato.



1. Richiedere che la taratura sia effettuata da un laboratorio in possesso di certificazione del proprio sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, anziché da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Quali valutazioni della conformità accreditate si possono richiedere

6

Il dettaglio delle valutazioni della conformità che possono essere attualmente richieste a organismi e laboratori accreditati è riportato analiticamente nella sezione del sito web di Accredia www.accredia.it/servizi-accreditati. Nella indicazione delle norme tecniche di riferimento per le quali si chiede una valutazione della conformità accreditata è importante non mettere l'anno di emissione, perché vincolerebbe la conformità ad un set di requisiti che potrebbe essere modificato in revisioni successive, alle quali il soggetto dovrebbe in ogni caso adeguarsi per non perdere l'attestazione della conformità.

Qui di seguito si elencano le tipologie più diffuse.

6.1 - Certificazioni di Sistemi

Sono svolte da organismi di certificazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

6.1.1 Certificazione di sistemi di gestione per la qualità (SGQ), regolata dalla norma UNI EN ISO 9001, assicura la capacità di un'organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strutturarsi e gestire le proprie risorse e i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti, nonché l'impegno a migliorare continuamente tale capacità.

6.1.2 Certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA), regolata dalla norma UNI EN ISO 14001, garantisce la capacità di un'organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo obiettivi di qualità ambientale, predisponendo e implementando un sistema atto a realizzare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati, e impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. Interessanti anche i possibili collegamenti con la prevenzione dei reati ambientali richiamata dal D.Lgs. 231/2001.

6.1.3 Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR), regolata dalla norma UNI ISO 45001 (che ha sostituito la norma BS OHSAS 18001), rappresenta una risposta a una delle tante emergenti domande di qualità "sociale", concetto che trascende la tradizionale qualità "economica" finalizzata alla soddisfazione dei bisogni correlati agli specifici rapporti "contrattuali" tra produttore e cliente/consumatore. L'adozione di un tale sistema – di per sé volontaria, pena il venir meno del suo significato sostanziale – non si sovrappone alla legislazione in materia di prevenzione, ma ne favorisce la naturale osservanza, semplificando di fatto la "vita" delle imprese. Tale disciplina assume un particolare interesse anche alla luce di quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, art. 30, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

6.1.4 Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni (SSI), regolata dalle norme della serie ISO/IEC 27000, è un insieme di misure ad ampio respiro finalizzate a proteggere le informazioni (cartacee ed elettroniche) per mezzo di controlli di tipo logico, fisico e organizzativo. Tale disciplina assume un particolare interesse anche alla luce di quanto richiesto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e privacy, e per alcuni reati, anche per quanto richiesto dal D.Lgs. 231/2001.

6.1.5 Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM) è regolata dalla norma UNI EN ISO 22000, che si basa sui principi dell'HACCP definiti dal Codex Alimentarius. Questo standard internazionale, che specifica i requisiti dei sistemi per la gestione della sicurezza alimentare, combina gli elementi riconosciuti come fondamentali per la garanzia della salubrità lungo la filiera: comunicazione interattiva, sistema di gestione, programma di prerequisiti e principi di HACCP.

Può essere adottato da tutti gli operatori della filiera alimentare, non solo direttamente coinvolti nel processo di produzione degli alimenti, ma anche indirettamente coinvolti (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia e derattizzazione, ecc.). Questo schema ha forti componenti di certificazione di prodotto.

6.1.6. Certificazione di sistemi di gestione per l'energia (SGE) è regolata dalla norma UNI CEI EN ISO 50001. Questo schema consente alle organizzazioni di sviluppare e implementare politiche e obiettivi che prendano adeguatamente in considerazione la problematica relativa al consumo energetico, partendo dall'identificazione dei consumi energetici passati, presenti e futuri fino all'adozione di un piano di monitoraggio. Dalla comparazione e analisi dei consumi, si possono ottenere informazioni utili per mettere in atto piani di miglioramento dell'efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi per l'energia.

Occorre tenere presente che le attività che vengono svolte da imprese che operano in settori diversi sono molto differenti tra loro. Ad esempio, la corretta ed efficace valutazione di un sistema di gestione applicato al settore della sanità richiede competenze differenti rispetto alla valutazione di un sistema di gestione applicato alla meccanica, o ai servizi di mensa, ovvero al SW, ecc.

Quindi, quando si intende richiedere se la certificazione di un sistema risulta significativa – per garantire l'effettiva appropriatezza dello stesso rispetto a quanto desiderato dal committente – è necessario fare riferimento principalmente al campo di applicazione/scopo della certificazione, cioè i processi produttivi riportati nel certificato. Secondariamente al settore IAF, qualora riportato, che è riconducibile al codice merceologico dell'attività.

Per quanto concerne la certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare (FSM), regolata dalla norma UNI EN ISO 22000, non è corretto fare riferimento al settore IAF ma piuttosto alle specifiche categorie di prodotto alimentare considerato.

Per quanto concerne la certificazione di sistemi di gestione per l'energia regolata dalla norma UNI CEI EN ISO 50001, esistono solo due settori: civile e industriale.



6.2 - Certificazioni di prodotti/servizi

Sono svolte da organismi di certificazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. Riguardano un bene, un servizio o un processo produttivo. La valutazione della conformità può riguardare tutte o solo alcune caratteristiche dell'oggetto, in particolare quelle contenute nella norma o specifica tecnica di riferimento. In alcuni casi viene valutato anche il processo di fabbricazione del bene o di fornitura del servizio, oltre all'effettuazione di prove/misurazioni sui prodotti/servizi; pertanto il giudizio positivo e la fiducia nella sua conformità si estendono nel tempo. Attraverso il certificato, il produttore o fornitore può dimostrare al mercato la propria capacità di ottenere e mantenere la conformità dei prodotti realizzati o dei servizi erogati. A tal fine viene usato il marchio della conformità, che viene apposto sulla confezione del prodotto o altri supporti.

6.3 - Certificazioni di persone

Sono svolte da organismi di certificazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Attestano il possesso e il mantenimento nel tempo delle abilità e delle competenze (conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità) che rendono i professionisti idonei a svolgere determinate attività. Il certificato della conformità rappresenta il riconoscimento formale, da parte di un organismo di parte terza indipendente rispetto al professionista valutato, dei requisiti necessari per poter operare con competenza in un determinato settore di attività. Le certificazioni delle figure professionali sono uno strumento primario alla base dei processi di costruzione della qualità. Motivano il professionista ad acquisire, mantenere e migliorare con continuità, nel tempo, le necessarie competenze.

6.4 - Ispezioni

Sono svolte da organismi di ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. L'ispezione è un esame critico, svolto in un certo momento, a fronte di requisiti specifici o a criteri più generali. Fotografa lo stato della conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, impianto o processo in un preciso momento. È ovviamente possibile programmare una nuova verifica in un periodo successivo. Inserita in un contesto più ampio, l'ispezione può essere utilizzata come attività di supporto in uno schema di certificazione di prodotto, può precedere la manutenzione, o anche semplicemente fornire informazioni sull'oggetto ispezionato, senza che vi sia alcuna dichiarazione della conformità.

Tra le tipologie di ispezione più diffuse, si ricordano:

- Verifica della progettazione (comprese quelle ai fini della validazione);
- Verifica sulla esecuzione delle opere (controllo tecnico anche ai fini del rilascio della Decennale Postuma - norma UNI 10721);
- Ispezioni su prodotti e componenti per le costruzioni;
- Ispezioni sui servizi;
- Ispezioni su prodotti e processi industriali (vedi processo di saldatura, recipienti in pressione, ecc.);

- Ispezioni su veicoli completi e loro componenti (caschi, freni, luci, impianti GPL, motori stazionari, ecc.);
- Ispezioni quali-quantitative, draft survey, campionamenti, inventari, ecc.

Le ispezioni possono essere dirette a verificare la conformità a requisiti specifici o, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, anche a requisiti generali.

6.5 - Prove e analisi mediche

Le prove e le analisi di laboratorio consistono nella determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite. A seconda del settore merceologico, si avranno prove accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o analisi mediche accreditate in base alla norma UNI EN ISO 15189, svolte rispettivamente da laboratori di prova e laboratori di analisi mediche.

Vi sono molteplici ambiti nei quali i laboratori possono eseguire prove sotto accreditamento, come la sicurezza alimentare, l'informatica e le telecomunicazioni, l'automotive, la metalmeccanica e la siderurgia, il campo forense, ferroviario, tessile, elettrico, civile e ambientale, la sanità animale, l'antidoping, ecc.

6.6 - Tarature

Le tarature svolte da laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 consentono di determinare l'errore di indicazione di strumenti e sistemi di misura e i valori dei campioni di misura, allo scopo di rendere riferibile la misura prodotta e il valore rappresentato.

La riferibilità è data dalla concatenazione di misurazioni che collegano il campione primario che rappresenta la grandezza misurata, con le misurazioni effettuate dallo strumento tarato, ed è determinata principalmente dallo strumento di riferimento, dalla procedura messa in atto per tarare, dalla competenza di chi effettua la taratura e dalla corretta attribuzione, per ogni misurazione, di un errore di misura, di cui occorre verificare l'esattezza. Se l'indicazione di uno strumento o il valore di un campione sono riferibili, allora sono posti in relazione con la grandezza che esprimono, con una incertezza corretta e affidabile; pertanto permettono valutazioni di merito affidabili.

È prassi consolidata affermare che le tarature sono riferibili, cioè hanno la caratteristica fondamentale per definire l'esattezza di misura, quando sono eseguite mediante strumenti e campioni di cui si possono esibire copie di certificati di taratura emessi da Istituti Metrologici Nazionali o laboratori di taratura accreditati. Questo tuttavia non è di per sé prova di riferibilità metrologica, poiché non comporta alcuna valutazione in merito alla correttezza e competenza con cui sono eseguite le tarature. L'accREDITAMENTO di un laboratorio di taratura, infatti, è anche garanzia della competenza tecnica di chi effettua la taratura e dell'appropriato uso dei metodi.



6.7 - Verifiche e validazioni

Le attività di verifica e validazione sono svolte da organismi di verifica e validazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e garantiscono che dichiarazioni o affermazioni (c.d. claim) siano veritiere e plausibili.

I concetti in dettaglio:

- **verifica:** conferma di un claim, attraverso l'esibizione di evidenze oggettive, che dimostrano che specifici fatti si sono verificati o specifici requisiti sono stati rispettati. Si tratta di una conferma di veridicità: un bando di gara potrebbe richiedere, ad esempio, prodotti esistenti sul mercato per i quali l'impatto ambientale del processo produttivo sia inferiore a parametri predefiniti
- **validazione:** conferma di un claim, attraverso l'esibizione di evidenze oggettive, che dimostrano che i requisiti relativi all'utilizzo o all'applicazione previsti verranno soddisfatti. Si tratta di una conferma di plausibilità: un bando di gara potrebbe richiedere che l'impatto ambientale in fase di utilizzo di beni e servizi sia inferiore a determinati limiti, oppure che la performance energetica di un edificio o un impianto riduca del 10% i consumi energetici in 2 anni.

Con la verifica/validazione si dà garanzia che l'asserzione sia vera o plausibile nel momento in cui viene valutata, sulla base degli elementi disponibili in quel momento, e non prevede attività di sorveglianza successive.

Le attività di "verifica" e "validazione" sui claim, svolte da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 non hanno niente a che vedere con la "verifica" e la "validazione" riferite alla progettazione in ambito D.Lgs. 50/2016 per gli appalti di lavori.



6.7.1 Verifiche per il controllo delle emissioni

Sono svolte da organismi di verifica e convalida accreditati secondo la norma UNI EN ISO 14065 che sarà utilizzata insieme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029. Le attività di verifica e convalida delle emissioni misurano l'esattezza e la conformità delle dichiarazioni delle imprese sulle emissioni dei gas a effetto serra. Sono uno strumento per il controllo delle emissioni riconosciuto anche dalla normativa europea, attraverso la verifica delle attività di monitoraggio, rendicontazione e conteggio effettuate dalle imprese.

Le tipologie di verifica accreditata riguardano sia dichiarazioni volontarie, sia obbligatorie. Si distinguono in:

- Inventari di gas serra;
- Emission trading scheme;

- Verifica e convalida della carbon footprint;
- Verifica e convalida delle emissioni nel trasporto marittimo;
- Verifica e convalida delle emissioni nel comparto aviazione.

6.8 La certificazione accreditata del proprio sistema di gestione/prodotto/servizio/persona

Qualsiasi organizzazione – sia pubblica che privata – può richiedere a un organismo accreditato il rilascio di una certificazione dei propri sistemi/prodotti/servizi/persona. Nei casi di richiesta di certificazione del proprio sistema di gestione (SGQ, SGA, SCR, ecc.) l’offerta economica predisposta dall’organismo di certificazione deve riportare il numero dei giorni-uomo che verranno utilizzati per effettuare le verifiche ispettive, specificando l’impegno previsto (sempre in termini di giorni-uomo) per ciascuna fase di audit:

- audit iniziale;
- 1° sorveglianza;
- 2° sorveglianza;
- audit di rinnovo della certificazione.

La richiesta di certificazione del sistema di gestione per la qualità a norma UNI EN ISO 9001 nell’ambito delle costruzioni – settore IAF 28 – deve essere fatta a un organismo di certificazione accreditato da Accredia o a un organismo che opera sotto accreditamento estero ed è riconosciuto da Accredia dopo aver verificato che rispetti il Regolamento Tecnico Accredia RT-05 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (IAF 28)”.

Accredia chiede di indicare la conformità al Regolamento RT-05 anche sui certificati, ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA.



Al fine di garantire la terzietà e la trasparenza delle attività di certificazione, le norme tecniche internazionali vietano che un organismo di certificazione offra contemporaneamente servizi di certificazione e servizi di consulenza. Viene intesa come “consulenza” anche un’offerta che preveda un numero eccessivo di giorni-uomo pre-audit o audit preliminari, anche qualora fossero ascritti all’audit iniziale.

Sempre per garantire l’indipendenza dell’organismo ed evitare ogni possibile minaccia alla sua imparzialità, il pagamento del servizio di certificazione non può essere subordinato al suo esito positivo. Per quanto riguarda i tempi della certificazione, non è opportuno imporre il raggiungimento della certificazione entro una data predeterminata.

Il certificato deve essere emesso da organismo di certificazione accreditato Accredia (per lo schema e le specifiche attività di interesse) o, quando ammissibile, da un organismo di certificazione accreditato da un Ente firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA o IAF MLA.

Quali valutazioni della conformità richiedere

Ogni soggetto pubblico o privato può richiedere per la propria struttura organizzativa, o per i propri prodotti e servizi, o per i propri lavoratori o collaboratori: certificazioni di sistemi di gestione (ad esempio, con riferimento alla conformità agli standard internazionali UNI EN ISO 9001 per la qualità, UNI EN ISO 14001 per l’ambiente, UNI EN ISO 22000 per la sicurezza alimentare); certificazioni di prodotti e di servizi; certificazioni di persone; ispezioni dirette a valutare in un dato momento la conformità di un prodotto, servizio, processo o impianto a requisiti speciali o generali; verifiche e convalide delle emissioni dei gas a effetto serra; prove finalizzate a determinare le caratteristiche di un prodotto (prove, analisi mediche); tarature di strumenti di misura.



1. Prima di formulare la richiesta di una valutazione della conformità, analizzare per quali aspetti della prestazione si intende avere garanzie (es. modalità organizzative, competenze professionali, qualità dei prodotti); individuare correttamente il tipo di valutazione da richiedere e verificare la possibilità che la stessa sia disponibile sotto accreditamento consultando le apposite banche dati Accredia e individuando i corretti riferimenti normativi da citare.
2. Richiedere una taratura accreditata specificando le informazioni relative alla grandezza; i tipi di strumenti da tarare; i tipi di misurazione da eseguire; i campi di misura e le corrispondenti condizioni di misura (es. la frequenza, nel caso delle grandezze elettriche); le corrispondenti incertezze di misura.



1. Richiedere in modo generico una certificazione accreditata.
2. Richiedere una certificazione di sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001 (SGE) facendo riferimento al settore IAF anziché al settore civile o industriale.

Il richiamo alle valutazioni della conformità accreditate nelle Direttive europee

1

Le più recenti Direttive europee in materia di contratti pubblici e, in particolare, la Direttiva 2014/23/UE “Concessioni”, la Direttiva 2014/24/UE “Appalti” e la Direttiva 2014/25/UE “Utilities”, sono state approvate successivamente all’entrata in vigore del Regolamento (CE) 765/2008 che, come illustrato nella Parte I - cap. 4, ha reso l’accreditamento e le valutazioni della conformità accreditate uno strumento ufficiale dell’Unione europea per garantire la qualità e la sicurezza dei beni e dei servizi che circolano sul mercato.

Le Direttive citate, in particolare la 2014/24/UE e la 2014/25/UE, pertanto, hanno espressamente richiamato il sistema dell’accreditamento in diverse disposizioni:

- artt. 44 e 62 della Direttiva 2014/24/UE “Appalti”;
- artt. 62 e 81 della Direttiva 2014/25/UE “Utilities”.

Le disposizioni sono state sostanzialmente riprodotte all’interno del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 agli artt. 82 e 87.

Etichettature e DAP/EPD

Le Direttive europee menzionano anche le “etichettature” (art. 43 della Direttiva 2014/24/UE e art. 61 della Direttiva 2014/25/UE). All’art. 2 delle Direttive, sono riportate le seguenti definizioni:

- la Direttiva 2014/24/UE “Appalti” definisce “requisiti per l’etichettatura” i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
- la Direttiva 2014/25/UE “Utilities” definisce “etichettatura” qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti.

Nell’ambito del sistema delle valutazioni della conformità accreditate, è possibile certificare le DAP (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto) anche note con l’acronimo inglese EPD (Environmental Product Declaration). Le EPD sono delle etichette applicabili a categorie di prodotti/servizi per le quali siano state definite le PCR (Product Category Rules), ossia delle regole e delle categorie di parametri “pre-stabiliti” in base ai quali effettuare e comunicare le informazioni di prestazione ambientale del prodotto/servizio.

In questo modo, etichette diverse all’interno della stessa categoria di prodotto/servizio sono confrontabili. Le informazioni contenute nella dichiarazione vengono espresse attraverso schemi o diagrammi di indicatori ambientali, utili a misurare le prestazioni ambientali e gli impatti legati al ciclo di vita del prodotto/servizio (riscaldamento globale o effetto serra, sfruttamento delle risorse, rifiuti, ecc.).

L’EPD serve come spunto per stilare specifiche tecniche e criteri di assegnazione di appalti, anche in contesti di GPP (Green Public Procurement), come riferimento per verifiche di identificazione dei requisiti ambientali richiesti e per comprovare la conformità dei prodotti.

Valutazioni della conformità accreditate nelle Direttive UE

Le ultime Direttive europee in materia di appalti pubblici, in particolare la Direttiva 2014/24/UE “Appalti” e la Direttiva 2014/25/UE “Utilities”, fanno espresso riferimento al sistema di accreditamento e valutazione della conformità introdotto con il Regolamento (CE) 765/2008, illustrato nella Parte I - cap. 4.

Tali Direttive, inoltre, fanno riferimento alle “etichettature”. Nell’ambito del sistema delle valutazioni della conformità accreditate, è possibile certificare le DAP (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto) in inglese EPD (Environmental Product Declaration). Le DAP/EPD sono delle etichette applicabili a categorie di prodotti/servizi per dichiararne la rispondenza a regole e parametri prestabiliti.

2 Le norme del Codice dei Contratti pubblici

Le disposizioni delle Direttive europee citate al cap. 1 - Parte II sono state recepite dal Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel Codice (così come nelle stesse Direttive europee in materia di appalti e concessioni) ci sono alcune imprecisioni terminologiche, solo in parte corrette dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Oltre a quanto già segnalato, il Legislatore utilizza il termine "certificati" (V. art. 82, art. 85, art. 87, art. 90, Allegato XVII) come improprio sinonimo di attestazione formalizzata, ovvero dello specifico atto col quale l'organismo attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati.

Sarebbe stato corretto utilizzare "valutazione della conformità" e la stazione appaltante potrebbe inserire questa dicitura nella documentazione di gara, dove appropriato.

2.1 - Art. 26 "Verifica preventiva della progettazione"

L'art. 26 del Codice dei Contratti pubblici prevede che la verifica dei progetti per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, sia effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (comma 6 lett. a).

La norma – così come da ultimo modificata dal Decreto c.d. "sblocca-cantieri" (DL 32/2019) – prevede altresì che per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di interesse europeo, la verifica della progettazione, oltre che dagli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, possa essere svolta dagli operatori economici ammessi, ai sensi dell'art. 46 del medesimo Codice, a partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, che dispongano "di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità".

2.2 - Art. 82 "Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova"

Ai sensi dell'art. 82 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova della conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato.

La norma italiana – così come quella europea – è imprecisa dal punto di vista del linguaggio tecnico, in quanto fa riferimento all'accettazione, da parte della stazione appaltante, anche dei certificati rilasciati "da organismi di valutazione della conformità equivalenti". Il concetto di "organismo di valutazione della conformità equivalente", infatti, non viene definito dal Codice (né dalle Direttive europee) né si rinviene all'interno del Regolamento (CE) 765/2008.

Il Regolamento (CE) 765/2008, riconoscendo l'European co-operation for Accreditation (EA) – come struttura organizzativa di riferimento per l'accreditamento a livello europeo, ne adotta gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità (EA MLA - Multilateral Agreements). Tali Accordi costituiscono una misura concreta di supporto alla libera circolazione dei beni, che fa sì che le valutazioni della conformità rilasciate da

organismi di valutazione della conformità accreditati da Enti firmatari degli Accordi siano accettate in tutti Paesi i cui Enti di accreditamento aderiscono ai medesimi Accordi. Il meccanismo è descritto nella Parte I - cap. 4.

Le garanzie fornite dagli Accordi sono costituite innanzitutto dall'impegno al rispetto di norme uguali per tutti, e dal controllo incrociato operato tra gli Enti di accreditamento che li sottoscrivono (c.d. *peer assessment*). Queste prassi garantiscono, con elevato livello di fiducia, l'omogeneità delle valutazioni della conformità emesse dai soggetti accreditati. Per la tenuta del sistema, quindi, solo i firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento possono essere ritenuti "*organismi di valutazione della conformità equivalenti*" ai sensi dell'art. 82.

Sempre l'art. 82 (comma 2) prevede che le stazioni appaltanti accettino altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli predetti – ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante – se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova richieste dalla stazione appaltante, o non poteva ottenerli in tempo, purché ciò non sia imputabile all'operatore economico interessato, e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

La valutazione dell'equivalenza deve essere condotta comparando contenuti, previsioni, parametri e requisiti che consentono il rilascio della specifica valutazione della conformità richiesta dalla stazione appaltante con contenuti, previsioni, parametri e requisiti dimostrati dall'operatore economico. In ogni caso, la valutazione può essere condotta solo se l'operatore economico ha preventivamente dimostrato di non aver avuto accesso, incolpevolmente, alla valutazione della conformità specificamente richiesta dal bando di gara.

La prova dell'equivalenza può essere presa in considerazione dalla stazione appaltante solo se l'operatore dimostri di non poter ottenere la certificazione indicata nel bando entro i termini richiesti per motivi a sé non imputabili (cfr. anche TAR Lazio-Roma, sez. II, 26 aprile 2018, n. 4642; TAR Campania-Napoli, sez. V, 27 giugno 2018, n. 4283; TAR Campania-Napoli, sez. III, 12 giugno 2018, n. 3919) e che la non imputabilità delle ragioni poste a fondamento dell'impossibilità di ottenere tempestivamente la certificazione costituisce presupposto indefettibile perché, pure in presenza della dimostrazione di misure equivalenti, possa ritenersi utilmente soddisfatto il requisito tecnico richiesto dalla stazione appaltante.

Questa dimostrazione di impossibilità e non imputabilità a carico dell'operatore economico non era prevista dal quadro normativo vigente.

2.3 - Art. 84 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"

L'art. 84 del Codice dei Contratti pubblici è riferito al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Al comma 4 lett. c) la disposizione in questione prevede che le SOA, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione, controllino (l'espressione letteralmente utilizzata "*attestano*" potrebbe risultare fuorviante) il possesso, in capo all'operatore economico richiedente, di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (da intendersi "certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001") e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (da intendersi "ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1", che è la norma di accreditamento per chi certifica i sistemi di gestione). I richiami contenuti alla lett. c) sono imprecisi.

Il possesso di tale certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 è, infatti, indispensabile per poter ottenere la qualificazione necessaria a eseguire lavori pubblici di importo superiore a 516.000 euro (quindi, dalla classifica III in poi).

Recentemente, il Consiglio di Stato (sentenza 02932/2019 del 7 maggio 2019), riformando la sentenza di primo grado emessa dal TAR Lecce, ha correttamente inquadrato il rapporto esistente tra attestazione SOA e certificazione della conformità del sistema di qualità aziendale alla UNI EN ISO 9001, chiarendo che la verifica di tale conformità “rientra nella competenza esclusiva dell’organismo certificatore all’uopo accreditato ai sensi delle norme europee e, rispetto ad essa, la SOA non può che recepirne il contenuto”.

Accredia ha elaborato uno specifico Regolamento tecnico, il Regolamento RT-05 “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (IAF 28)” al fine di garantire la parità di trattamento delle imprese in possesso dell’attestazione SOA e l’effettività dei requisiti richiesti per lo svolgimento della delicata attività di costruzione delle opere pubbliche, in modo che la certificazione del sistema di qualità aziendale relativa alle costruzioni sia rilasciata con procedure di verifica omogenee ed uniformi dagli organismi accreditati. Il documento RT-05 Accredia è pubblicato nella sezione del sito web di Accredia: www.accredia.it/documenti.

2.4 - Art. 87 “Certificazione delle qualità”

Anche l’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 fa riferimento esplicito al Regolamento (CE) 765/2008 e al sistema dell’accreditamento.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia (es. UNI EN ISO 9001), certificati da organismi accreditati, nel caso in cui richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità.

Il comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti fanno riferimento al sistema dell’Unione di eco-gestione e audit (EMAS) o ad altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del Regolamento (CE) 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, se richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale.

Anche l’art. 87 del Codice dei Contratti pubblici fa riferimento all’ammissibilità delle prove alternative.

Vanno però segnalate alcune imprecisioni terminologiche. Vengono, infatti, menzionati i “*certificati equivalenti*” rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Si tratta, tuttavia, di una dicitura impropria dal punto di vista tecnico. Si ritiene che il Legislatore volesse semplicemente riferirsi ai certificati della stessa tipologia rilasciati per il medesimo scopo da organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in altri Paesi dell’Unione europea.

Come si è detto, il sistema si fonda proprio sull'omogeneità delle valutazioni della conformità. Si ricorda che ogni Stato membro dell'Unione europea ha un unico Ente di accreditamento e che gli organismi che intendano accreditarsi in un determinato Paese debbono fare riferimento all'Ente di accreditamento di appartenenza. Per approfondimenti si veda Parte I - cap. 4.

Oltre ai *"certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri"*, viene prevista la possibilità di ammettere altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità (comma 1) o altre prove documentali delle misure di gestione ambientale (comma 2), sempre che siano verificati tutti i seguenti presupposti:

- gli operatori economici interessati non avevano la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti;
- l'impossibilità non è imputabile agli stessi operatori economici;
- gli operatori economici dimostrano, a seconda del caso, che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste (comma 1) oppure che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile (comma 2).

2.5 - Art. 93 "Garanzie per la partecipazione alla procedura" e art. 103 "Garanzie definitive"

A testimonianza della maggiore affidabilità che il Legislatore attribuisce alle imprese in possesso di valutazioni della conformità accreditate, e di particolari "etichette", l'art. 93 e l'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici stabiliscono, rispettivamente, la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva che gli operatori economici in possesso di alcune di tali valutazioni devono produrre nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

In particolare sono stabilite:

- la riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (da intendersi "ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1" che è la norma di accreditamento per chi certifica i sistemi di gestione), la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (da intendersi "certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001");
- la riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- la riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- la riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica di prodotto (Carbon Footprint) ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- la riduzione del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, tra l'altro per gli operatori in possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCo (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Va tenuto presente che, a far data dall'11 marzo 2021, tutte le certificazioni BS OHSAS 18001 dovranno essere migrate alla norma UNI ISO 45001.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva viene calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

2.6 - Art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”

L'art. 95 del Codice dei Contratti pubblici disciplina i criteri di aggiudicazione.

Il comma 6 elenca – a titolo esemplificativo e non esaustivo – i criteri che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per la comparazione qualitativa delle offerte.

Tra di essi, sono menzionati espressamente:

- certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto (comma 6 lett. a);
- il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso (comma 6 lett. b);
- compensazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (comma 6 lett. d);
- qualifiche del personale impiegato nell'appalto.

Va tenuto presente che, a far data dall'11 marzo 2021, tutte le certificazioni BS OHSAS 18001 dovranno essere migrate alla norma UNI ISO 45001. Le valutazioni della conformità sotto accreditamento, pertanto, possono essere utilmente previste nei criteri di attribuzione del punteggio tecnico delle offerte da valutarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Le norme del Codice dei Contratti

Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) cita espressamente in varie disposizioni le valutazioni della conformità sotto accreditamento.

Particolarmente significativi sono l'art. 82 – che sancisce la facoltà, per le stazioni appaltanti, di richiedere che gli operatori economici producano delle valutazioni della conformità, in tal caso obbligatoriamente accreditate, come mezzi di prova per dimostrare la rispondenza ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto – e l'art. 87 – che stabilisce che le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia (es. UNI EN ISO 9001) certificati da organismi accreditati, se richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità (comma 1), e fanno riferimento al sistema dell'Unione di eco-gestione e audit (EMAS) o ad altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'art. 45 del Regolamento (CE) 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, se richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale (comma 2).

L'art. 26 riserva la verifica dei progetti di maggiore importo (oltre i 20 milioni di euro) agli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

L'art. 84, riferendosi al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, richiama il requisito della certificazione accreditata del sistema di qualità aziendale, necessaria per conseguire l'attestazione SOA a partire dalla classifica III (516.000 euro).

Di rilievo anche gli artt. 93 e 103 – che prevedono la riduzione delle cauzioni da prestare, rispettivamente, per la partecipazione alla gare e per l'esecuzione del contratto nel caso di possesso di determinate valutazioni della conformità o particolari “etichettature” – e l'art. 95, che menziona le valutazioni della conformità nell'esemplificazione dei criteri che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per la comparazione qualitativa delle offerte in caso di aggiudicazione al miglior rapporto qualità-prezzo.

3 I casi di obbligatorietà

Come si è visto nel precedente cap. 2, il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) richiama espressamente in più disposizioni le valutazioni della conformità accreditate. In termini generali, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate. Tuttavia, è in continuo aumento il numero dei settori per i quali è la normativa nazionale ed europea a richiedere la verifica della conformità dei prodotti o dei servizi offerti per poter accedere a bandi di gara per l'assegnazione di forniture, lavori e servizi in ambito pubblico e privato e/o per lo svolgimento di determinate attività.

Si sono già menzionati i casi previsti dall'art. 26 e dall'art. 84 del Codice, ma è necessario che le stazioni appaltanti verifichino, oltre alle previsioni del predetto Codice, anche le ulteriori norme che disciplinano la particolare attività o il particolare prodotto cui si riferisce la procedura di affidamento, per accertarsi dell'esistenza di eventuali obblighi da prevedere all'interno della documentazione di gara.

A titolo esemplificativo, si consideri l'attività di taratura degli autovelox, un'attività indispensabile, considerando che con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'articolo 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Con Decreto del Ministero dei Trasporti 282 del 13 giugno 2017 è stato chiarito che le verifiche iniziali e periodiche di taratura dei predetti strumenti devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da Accredia (o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli Accordi di mutuo riconoscimento). A questo proposito si rammenta che un laboratorio italiano è tenuto ad accreditarsi presso l'Ente Unico nazionale di riferimento nel proprio Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, ovvero Accredia.

3.1 - I Criteri Ambientali Minimi

L'art. 34 del Codice dei Contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione" attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

Il medesimo art. 34 prevede, altresì, che i CAM definiti nei Decreti MATTM, in particolare i criteri premianti, siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del rapporto qualità/prezzo.

Tali obblighi si applicano per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Conseguentemente, le stazioni appaltanti devono costantemente tenere sotto controllo i Decreti emanati dal MATTM in modo da poter applicare correttamente i criteri ivi specificati.

Si deve, comunque, segnalare che anche in alcuni dei Decreti a oggi adottati dal MAATM si rinvenivano delle criticità derivanti:

- da un uso non corretto del linguaggio tecnico;
- dalla genericità di alcuni riferimenti al sistema di accreditamento/valutazione della conformità (es. mancata previsione del settore di riferimento e dello scopo dell'accREDITAMENTO del soggetto che rilascia la valutazione della conformità);
- dall'equiparazione, quanto ai mezzi di prova da considerare in fase di verifica, di mezzi aventi una valenza del tutto diversa.

Trattandosi, comunque, di Decreti connotati da una notevole dinamicità – vengono infatti aggiornati periodicamente e se ne aggiungono costantemente di nuovi – si auspica che tali imprecisioni e criticità vengano progressivamente superate.

Valutazioni della conformità obbligatorie

La richiesta, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di certificazioni, ispezioni, verifiche, prove, tarature, ecc. accreditate è, in linea di massima, facoltativa. Tuttavia, in alcuni casi, sono disposizioni legislative nazionali o europee a richiedere la verifica della conformità dei prodotti o dei servizi offerti per poter accedere a bandi di gara per l'assegnazione di forniture, lavori e servizi in ambito pubblico e privato e/o per lo svolgimento di determinate attività. Occorre quindi che le stazioni appaltanti verifichino il quadro normativo applicabile allo specifico affidamento. Ad esempio, la taratura degli autovelox, ai sensi del DM 282 del 13 giugno 2017, deve essere effettuata da laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

All'interno dei Decreti ministeriali che definiscono i Criteri Ambientali Minimi (CAM, art. 34 del Codice dei Contratti pubblici) per tipologie di prestazioni possono essere contenuti casi di obbligatorietà. Si rammenta che, ove emanati, i CAM devono essere tenuti presenti dalle stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento.

La possibilità di utilizzare le valutazioni della conformità accreditate nel processo di approvvigionamento

Il processo di approvvigionamento pubblico può essere scomposto nelle seguenti fasi tipiche:

1. Preparazione e pianificazione;
2. Pubblicazione e trasparenza;
3. Presentazione delle offerte, apertura e selezione;
4. Valutazione e aggiudicazione;
5. Esecuzione del contratto e collaudo/verifica della conformità finale.

In tutte le predette fasi – come espressamente previsto dal Codice dei Contratti pubblici – è possibile che le stazioni appaltanti prevedano l'utilizzo di valutazioni della conformità accreditate. È molto importante, tuttavia, che tale facoltà sia esercitata correttamente e consapevolmente affinché possa costituire un reale valore aggiunto.

4.1 - Preparazione/pianificazione

La stesura dei documenti di gara implica la necessità – in particolare quando s'intenda fare riferimento alle valutazioni della conformità sotto accreditamento – di utilizzare un linguaggio tecnico.

Occorre prestare una particolare attenzione in quanto le terminologie tecniche, come regola generale, non ammettono sinonimi o parafrasi, pena l'incertezza della previsione e il rischio di possibili contenziosi.

Le stazioni appaltanti, nella fase di preparazione/pianificazione dell'affidamento, possono valutare l'opportunità di richiedere valutazioni della conformità accreditate per dimostrare, ad esempio:

- il rispetto dei requisiti fissati dalle norme obbligatorie o volontarie riguardo a prodotti e servizi, sistemi, processi e professionisti;
- la rispondenza dei servizi/prodotti/lavori offerti a determinate caratteristiche o specifiche tecniche;
- l'applicazione di misure di garanzia della qualità;
- il rispetto di misure di gestione ambientale.

Inoltre, la stessa procedura di affidamento potrebbe avere a oggetto un servizio di valutazione della conformità accreditato che può essere svolto solo da organismi accreditati per lo specifico scopo, come ad esempio:

- un servizio di verifica o di ispezione (a titolo esemplificativo, si pensi all'attività di verifica dei progetti di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro);

- una taratura (a titolo esemplificativo, si pensi agli autovelox);
- una certificazione del sistema di qualità della stazione appaltante (ad esempio, si pensi che la stazione appaltante si voglia attrezzare per poter effettuare in proprio la verifica dei progetti di lavori compresi tra il valore della soglia di interesse europeo e l'importo di 20 milioni di euro).

Pertanto, nella fase di preparazione/pianificazione di un affidamento è necessario porsi delle domande e approfondire alcuni aspetti. Al di fuori dei casi nei quali è obbligatorio il riferimento all'accreditamento o a una specifica valutazione della conformità, occorre analizzare quale beneficio potrebbe ricavarsi dalla previsione degli stessi nella documentazione di gara. Ad esempio, decidere di richiedere la dimostrazione di un determinato requisito attraverso una valutazione della conformità accreditata avrà un diverso impatto sulla procedura a seconda che la si preveda come condizione obbligatoria per la partecipazione, come elemento che determina una premialità in fase di valutazione dell'offerta o come condizione di esecuzione della prestazione richiesta. Vanno quindi condotte delle analisi e degli approfondimenti – anche per il tramite delle banche dati disponibili – al fine di valutare quale previsione risulti più efficace ed efficiente nel coniugare le esigenze di qualità e certezza della stazione appaltante con l'apertura della gara a una effettiva concorrenza.

È perciò consigliabile stendere una check list di supporto che aiuti a focalizzare gli elementi cruciali sui quali concentrare l'attenzione.



Fase di preparazione/pianificazione

1. Qual è l'esigenza della stazione appaltante?
2. Per il tipo di affidamento, esistono disposizioni che prevedono obbligatoriamente la necessità di fare riferimento a certificazioni, ispezioni, prove, tarature, ecc. E se sì, di quale tipo?
3. L'oggetto dell'affidamento è una prestazione che può essere resa soltanto da organismi accreditati?
4. Quali sono – anche tenuto conto delle esperienze passate – gli elementi maggiormente critici sui quali si vorrebbero avere maggiori garanzie?
5. Per gli elementi considerati critici, esiste una valutazione della conformità accreditata che può fornire la garanzia richiesta?
6. In quale/i fase/i è opportuno (o obbligatorio) tenuto conto dello specifico oggetto di affidamento, richiedere una valutazione della conformità accreditata? È necessaria per partecipare (fase di presentazione delle offerte, apertura e selezione)? È un elemento premiale (fase di valutazione e aggiudicazione)? È un requisito da ottemperare in fase esecutiva (fase di esecuzione del contratto e collaudo/verifica finale)?
7. Se è risultato necessario o opportuno richiedere una valutazione della conformità accreditata, sono stati verificati i riferimenti normativi da inserire nei documenti di gara?

4.2 - Pubblicazione e trasparenza

Si tratta della fase nella quale sono pubblicati i documenti di gara e si rende noto ai terzi la volontà della stazione appaltante di procedere con l'affidamento. In questa fase l'obbligatorietà o l'opportunità di eventuali riferimenti all'accreditamento e alle valutazioni della conformità accreditate, saranno già stati valutati in precedenza. Si dovrà tuttavia verificare che gli stessi vengano correttamente riportati all'interno dei documenti di gara, con il linguaggio tecnico appropriato e con i riferimenti normativi completi, e accertarsi che non vi siano contraddizioni tra un documento e l'altro.

A titolo esemplificativo, si formulano di seguito alcune clausole standard – peraltro riprese nella sostanza anche nei bandi tipo elaborati da ANAC – che possono essere inserite dalle stazioni appaltanti, con gli opportuni adattamenti, nei propri documenti di gara. Per quanto attiene alle valutazioni della conformità accreditate e agli organismi accreditati che le rilasciano, illustrate nella parte I - cap. 6, si rammenta che le stesse possono consistere in:

Valutazione della conformità	Organismo di valutazione della conformità	Norma di accreditamento
Certificazione di sistemi di gestione (qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.)	Organismi di certificazione di sistemi di gestione (qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.)	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1
Certificazione di prodotti/servizi	Organismi di certificazione di prodotti/servizi	UNI CEI EN ISO/IEC 17065
Certificazione di persone	Organismi di certificazione di persone	UNI CEI EN ISO/IEC 17024
Ispezione	Organismi di ispezione	UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Verifica e validazione (dei claims)	Organismi di verifica e validazione	UNI CEI EN ISO/IEC 17029
Verifica e convalida (delle dichiarazioni ambientali di prodotto, delle emissioni dei gas serra, della carbon footprint)	Organismi di verifica e convalida	UNI EN ISO 14065 UNI CEI EN ISO/IEC 17029
Prova	Laboratori di prova	UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Taratura	Laboratori di taratura	UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Analisi	Laboratori medici	UNI EN ISO 15189
Prove interlaboratorio	Organizzatori di prove valutative interlaboratorio	UNI CEI EN ISO/IEC 17043
Produzione di materiali di riferimento	Produttori di materiali di riferimento	UNI CEI EN ISO 17034
Misure di riferimento nella medicina di laboratorio	Laboratori che eseguono misure di riferimento nella medicina di laboratorio	UNI CEI EN ISO/IEC 17025 UNI EN ISO 15195
Biobancaggio di campioni biologici	Biobanche	UNI ISO 20387

Le varie tipologie di valutazione della conformità accreditate sono descritte nella sezione del sito web di Accredia: www.accredia.it/servizi-accreditati/.

Le varie tipologie di organismi di valutazione della conformità accreditati e le relative norme di accreditamento sono elencate nella sezione del sito web di Accredia www.accredia.it/accreditamento/come-accreditarsi/.

Esempio e facsimile

Richiesta di certificato di accreditamento, necessario per l'ammissione alla gara, qualora oggetto di bando sia un'attività di valutazione della conformità (es. certificazioni, ispezioni, prove e tarature, ecc.) sotto accreditamento, che può essere svolta **solo** da organismi accreditati:

X) Requisito di idoneità professionale: possesso di un valido certificato di accreditamento, rilasciato all'organismo, per lo specifico campo di applicazione/scopo del certificato/prova/grandezza (per la taratura)/altro dal competente Ente nazionale di accreditamento firmatario degli accordi EA MLA o IAF MLA o ILAC MRA.

Esempio e facsimile

Richiesta di certificazione accreditata del sistema di gestione per la qualità

X) possesso di una valutazione della conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: [indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, es. "servizio di ristorazione" ed eventualmente il settore "Alberghi e ristoranti/settore IAF 30"].

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato della conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore di attività e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente unico di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA o IAF MLA.

Solo nel caso in cui il concorrente dimostri preventivamente di non aver potuto accedere alla certificazione richiesta per causa a lui non imputabile, saranno prese in considerazione prove di eventuali misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. In questo caso gli operatori economici devono dimostrare che le misure, dai medesimi proposte, soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dai documenti di gara (es. le misure di garanzia devono basarsi su documenti normativi previsti dal Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea, e deve essere provata l'indipendenza, competenza e imparzialità del soggetto che ha rilasciato l'attestato).

Esempio e facsimile

Richiesta di certificazione accreditata del sistema di gestione:

X) possesso della valutazione della conformità di [indicare l'oggetto della valutazione, es. "del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni"] alla/e norma/e [indicare le norme/standard internazionali di riferimento es. UNI CEI EN ISO/IEC 27001 - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni], idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: [indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, es. "sviluppo software e gestione banche dati" ed eventualmente il settore "Tecnologie dell'informazione/settore IAF 33"].

La comprova del requisito è fornita mediante certificato della conformità di sistema di gestione rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma [indicare le pertinenti norme di accreditamento che definiscono i requisiti dell'organismo] per lo specifico settore di attività/campo di applicazione richiesto, da un Ente unico di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA o IAF MLA autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 765/2008.

Affidarsi unicamente alla classificazione del settore IAF per qualificare un fornitore può risultare uno strumento non adeguato; occorre riferirsi in primo luogo allo scopo della certificazione/campo di applicazione, che indicano i processi riportati nel certificato.

Solo nel caso in cui il concorrente dimostri preventivamente di non aver potuto accedere alla certificazione richiesta per causa a lui non imputabile, saranno prese in considerazione prove di eventuali misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. In questo caso gli operatori economici devono dimostrare che le misure, dai medesimi proposte, soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dai documenti di gara (es. le misure di garanzia devono basarsi su documenti normativi previsti dal Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea, e deve essere provata l'indipendenza, competenza e imparzialità del soggetto che ha rilasciato l'attestato).

Esempio e facsimile

Richiesta di certificazione delle misure di gestione ambientale

X) *Possesso di valutazione della conformità delle proprie misure di gestione ambientale alle norme nel settore/codice NACE [indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, es. "UNI EN ISO 14001"] idonea, pertinente e proporzionata al seguente servizio:[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, es. "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" ecc.].*

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato della conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato per lo specifico campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente unico di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA o IAF MLA, oppure, per lo schema EMAS, da un organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento EMAS, oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 765/2008.

Solo nel caso in cui il concorrente dimostri preventivamente di non aver potuto accedere alla certificazione richiesta per causa a lui non imputabile, saranno prese in considerazione prove di eventuali misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. In questo caso gli operatori economici devono dimostrare che le misure, dai medesimi proposte, soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dai documenti di gara (es. le misure di garanzia devono basarsi su documenti normativi previsti dal Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea e deve essere provata l'indipendenza, competenza e imparzialità del soggetto che ha rilasciato l'attestato o la registrazione EMAS).



Fase di pubblicazione e trasparenza

1. La richiesta di possedere l'accreditamento e/o la/e valutazione/i della conformità accreditata ritenuta necessaria/opportuna in fase di programmazione/pianificazione è stata correttamente riportata nei documenti di gara?
2. È stato precisato che il possesso dell'accreditamento è un requisito di idoneità professionale, come tale non suscettibile di avalimento?
3. I documenti di gara (bando, capitolato, ecc.) sono coerenti e riportano tutti i riferimenti in modo esatto e completo (es. il settore e lo scopo di una certificazione del sistema di qualità aziendale)?
4. Nel caso di richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici interessati, si sono fornite risposte adeguate?

4.3 - Presentazione delle offerte, apertura e selezione

Si tratta del cuore della procedura di affidamento. La denominazione “presentazione delle offerte, apertura e selezione” fa riferimento alla procedura aperta, ma le indicazioni relative valgono a prescindere dal tipo di procedura che si scelga di seguire.

Come verrà evidenziato nel successivo punto “Criticità ed errori comuni” e come accennato ai precedenti punti 2.2 e 2.4, vi sono degli aspetti ai quali va prestata maggiore attenzione, perché è su di essi che si concentrano più frequentemente le difficoltà.



Fase di presentazione delle offerte, apertura e selezione

1. In caso di bando per affidamento di attività che possono essere eseguite solo da organismi accreditati (es. tarature, ispezioni, ecc.) i concorrenti hanno dichiarato di possedere esattamente il requisito richiesto (ovvero accreditamento sulla base della specifica norma di riferimento indicata nel bando per l'attività specificamente indicata nel bando)?
2. In caso di bando per affidamento di attività che possono essere eseguite solo da organismi accreditati, i concorrenti hanno dichiarato di possedere il requisito richiesto senza ricorrere all'avvalimento?
3. In caso di bando che richieda una specifica valutazione della conformità accreditata, i concorrenti hanno dichiarato di possedere esattamente quanto richiesto (es. scopo della certificazione)?
4. Nel caso in cui un concorrente abbia prodotto documentazione alternativa rispetto alla certificazione accreditata richiesta dal bando, ha preliminarmente dimostrato l'impossibilità di accedere al rilascio della certificazione per cause a lui non imputabili?
5. Nel caso in cui il concorrente abbia prodotto documentazione alternativa al posto di una specifica certificazione accreditata e abbia dimostrato di non poter accedere a tale certificazione per causa a lui non imputabile, ha fornito prove dell'effettivo possesso dei requisiti e delle caratteristiche che la certificazione richiesta avrebbe dimostrato? Le prove fornite possono essere considerate equivalenti?
6. Nel caso di avvalimento della certificazione accreditata del sistema di qualità aziendale, il contratto di avvalimento è redatto in modo da garantire che l'ausiliario metterà a disposizione dell'ausiliato l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità?

4.4 - Valutazione e aggiudicazione

Laddove siano state inserite delle valutazioni della conformità accreditate quali requisiti premiali per l'attribuzione del punteggio tecnico nell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo, occorrerà effettuare le stesse operazioni di analisi e valutazione di quanto prodotto dagli operatori economici descritte al precedente paragrafo 4.3, al fine di verificare se i punti relativi alle valutazioni della conformità possono essere effettivamente assegnati.

Occorre ricordare che una medesima valutazione della conformità non può essere legittimamente prevista sia come requisito di partecipazione dell'operatore economico alla gara e/o come requisito minimo di ammissibilità dell'offerta tecnica, sia come criterio di attribuzione di un punteggio premiale nella valutazione dell'offerta stessa ai fini dell'aggiudicazione.

Per quanto attiene alla verifica della documentazione prodotta a comprova, si rimanda alla parte III.



Fase di valutazione e aggiudicazione

1. I concorrenti hanno dichiarato di possedere esattamente la valutazione della conformità richiesta dai documenti di gara?
2. Nel caso in cui un concorrente abbia prodotto documentazione alternativa rispetto alla certificazione accreditata richiesta dal bando per l'attribuzione del punteggio premiale, ha preliminarmente dimostrato l'impossibilità di accedere al rilascio della certificazione per cause a lui non imputabili?
3. Nel caso in cui il concorrente abbia prodotto documentazione alternativa al posto di una specifica certificazione accreditata e abbia dimostrato di non poter accedere a tale certificazione per causa a lui non imputabile, ha fornito prove dell'effettivo possesso dei requisiti e delle caratteristiche che la certificazione richiesta avrebbe dimostrato? Le prove fornite possono essere considerate equivalenti?

4.5 - Esecuzione del contratto e collaudo/verifica della conformità finale

Le valutazioni della conformità possono essere richieste dai documenti di gara anche come prova della rispondenza alle condizioni di esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo, potrebbe essere stata richiesta la valutazione della conformità dei materiali impiegati a determinate caratteristiche o la taratura di determinate strumentazioni e così via.

In tal caso, sia nel corso dell'esecuzione del contratto che in sede di collaudo finale delle prestazioni, dovrà essere verificato l'effettivo possesso delle valutazioni della conformità richieste. Il contratto dovrebbe contenere apposite clausole che indichino le conseguenze del mancato rispetto di quanto richiesto dai documenti di gara.

Si precisa che la locuzione "verifica della conformità finale" è usata dal Codice dei Contratti pubblici per riferirsi al "collaudo" di servizi e forniture e non deve essere confusa con la definizione tecnica di "valutazione della conformità" ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.



Fase di collaudo/verifica della conformità finale

1. Il capitolato speciale di appalto e/o il contratto stipulato prevedono che siano prodotte valutazioni della conformità dei prodotti/servizi/persona impiegati nello svolgimento del contratto?
2. Sono state previste delle verifiche in corso di svolgimento della prestazione? In caso positivo, sono state effettuate?
3. Le verifiche effettuate hanno dato esito positivo? In caso contrario, qual è la conseguenza (es. sostituzione del materiale a spese dell'appaltatore, applicazione di una penale fino alla produzione della valutazione della conformità, risoluzione ipso iure del contratto) prevista contrattualmente?
4. La conseguenza prevista dal contratto per la mancata valutazione della conformità è stata applicata?

4.6 - Criticità ed errori comuni

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è importante fare attenzione, in relazione alla richiesta di accreditamento e/o verifiche della conformità, ad alcuni aspetti che l'esperienza dimostra come siano delicati e potenzialmente critici.

a) Distinzione tra affidamento di servizi accreditati e richiesta del possesso di valutazioni della conformità dei sistemi aziendali di gestione della qualità

Alcune stazioni appaltanti dimostrano di non aver chiara la differenza tra affidamento di servizi accreditati e richiesta del possesso di una valutazione della conformità del sistema di gestione aziendale relativamente all'espletamento di determinati servizi.

Come si è detto (parte I - cap. 4 e parte I - cap. 5):

- L'accreditamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza degli organismi di valutazione della conformità e quindi attesta il valore e la credibilità delle valutazioni che questi organismi rilasciano.
- La certificazione del sistema di gestione per la qualità assicura la capacità di un'organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strutturarsi e gestire le proprie risorse e i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti, nonché l'impegno a migliorare continuamente tale capacità.

Per fare un esempio concreto, se una stazione appaltante ha la necessità di analizzare delle acque avendo certezza del risultato, dovrà affidare lo svolgimento di un servizio accreditato, ovvero l'analisi delle acque da parte di un laboratorio di prova accreditato per quello specifico scopo.

L'accreditamento del laboratorio di prova dimostra che lo stesso soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per specifiche di analisi considerate.

Diversamente, un laboratorio non accreditato ma solo certificato quanto al proprio sistema di gestione per la qualità, soddisfa i requisiti relativi al sistema di gestione, ma non può dimostrare la competenza tecnica del suo personale e la disponibilità di tutte le risorse tecniche necessarie a garantire l'accuratezza dei risultati delle analisi svolte.

Quindi, la stazione appaltante dovrebbe bandire una gara, fissando come requisito di idoneità professionale per la partecipazione alla stessa il possesso dell'accreditamento relativo alla tipologia di prova considerata e non richiedere, invece, il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità del laboratorio.

b) Genericità delle richieste

Si sconsiglia la formulazione di richieste generiche che possano dar luogo a contenziosi e a fraintendimenti, oltre a rendere non pertinente e, perciò, inefficace la richiesta stessa.

Le stazioni appaltanti dovrebbero dedicare un sufficiente approfondimento all'individuazione dei pertinenti riferimenti della normazione tecnica e inserire nei bandi di gara previsioni univoche.

c) La valutazione della prova dell'equivalenza in caso di mancato possesso della valutazione della conformità richiesta dai documenti di gara

Si rammenta (parte II - punti 2.2 e 2.4) che la valutazione della prova dell'eventuale equivalenza della documentazione prodotta dall'operatore economico, in alternativa alla valutazione della conformità specificamente richiesta dai documenti di gara, presuppone alcune condizioni che devono essere necessariamente verificate.

In particolare, la stazione appaltante è chiamata ad accertare, in necessaria sequenza:

1. Se si è verificata la preconditione prevista al comma 2 dell'art. 82 e all'art. 87 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero, l'impossibilità di accedere al certificato o alla relazione di prova richiesta o di ottenerli nei tempi indicati dalla gara.
2. Se tale presupposto si è verificato per una ragione effettivamente non imputabile all'operatore economico.
3. Se il mezzo di prova alternativo fornito sia "*appropriato*", ovvero se ciò che dimostra risulti "*equivalente*" o meno a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Non è, quindi, corretto esaminare la documentazione fornita dall'operatore economico senza aver preventivamente verificato la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

d) L'avvalimento

Nel caso di affidamento di servizi accreditati, l'accreditamento del soggetto che rilascia la valutazione della conformità dovrebbe essere inserito – per la coerenza e la tenuta del sistema del Regolamento (CE) 765/2008 – come requisito di idoneità professionale, non oggetto di avvalimento.

Nel caso della richiesta di una certificazione del proprio sistema di gestione, atteso che il rilascio di tale attestazione implica un'analisi dell'azienda considerata e dei processi interni alla stessa e, dunque, non può essere scissa da quella specifica realtà, per poter considerare il prestito della referenza richiesta "*effettivo*" – e non meramente formale e cartolare – occorrerebbe verificare se il contratto di avvalimento determini la messa a disposizione dell'ausiliato di tutto il complesso dei fattori che hanno reso possibile l'ottenimento della certificazione e, dunque, dell'intera azienda certificata. Non può ritenersi sufficiente – sotto il profilo tecnico e fattuale – la mera messa a disposizione di una figura professionale di coordinamento e/o di un generico "*know-how*", così come di singole componenti dell'azienda considerata.

Sotto questo aspetto, una grande responsabilità hanno anche gli organi di giustizia amministrativa che, nel decidere eventuali contenziosi, dovrebbero tenere adeguatamente in conto le regole tecniche che consentono a una organizzazione di ottenere la certificazione dei propri sistemi di gestione e valutare se il prestito della referenza possa, nel caso specifico, oggettivamente dirsi "*effettivo*", a tutela sia degli interessi delle stazioni appaltanti sia delle imprese.

Un tema dibattuto è se, nel caso in cui i documenti di gara indichino il possesso di una valutazione della conformità quale requisito premiale, l'avvalimento possa essere invocato anche al fine di ottenere il riconoscimento di un punteggio maggiore nella valutazione dell'offerta tecnica.

In giurisprudenza si rilevano, infatti, due orientamenti opposti. Sembra maggiormente coerente con il sistema quello che nega l'estensibilità dell'avvalimento al di là della funzione specifica di consentire la partecipazione alla gara dell'impresa (posizione sostenuta da Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4298; Sez. V, 20 marzo 2006, n. 1446; Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626; Sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565).



- 1.** Confondere l'affidamento di servizi accreditati con la richiesta di certificazione dei sistemi di gestione (es. richiedere che determinate analisi siano fatte da un laboratorio in possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità anziché da un laboratorio di prova accreditato per lo svolgimento delle specifiche analisi).
- 2.** Accettare prove equivalenti delle valutazioni della conformità richieste senza aver preventivamente verificato se sono state osservate le precondizioni di ammissibilità previste dagli artt. 82 e 87 del Codice dei Contratti pubblici (impossibilità di accedere al rilascio della certificazione richiesta per causa non imputabile all'operatore economico).
- 3.** Richiedere valutazioni della conformità non pertinenti rispetto all'oggetto dell'affidamento o generiche.
- 4.** Non verificare il contenuto del contratto di avvalimento relativo alla certificazione di sistema di gestione per la qualità per accertare se sia stato messo a disposizione dell'operatore economico ausiliato l'intero complesso dei fattori (azienda) che ha consentito il rilascio della certificazione.

Come verificare la documentazione di prova dell'accreditamento e della valutazione della conformità

La documentazione di prova dell'accreditamento e/o della valutazione della conformità viene svolta attraverso le seguenti modalità:

- Verifica sulle banche dati degli accreditamenti e delle certificazioni
- Verifica presso l'organismo di valutazione della conformità accreditato

Inoltre, la verifica della documentazione di prova dell'accreditamento e della valutazione della conformità accreditata va effettuata esaminando il relativo documento di attestazione (parte I - cap. 5) per accertarsi della presenza sullo stesso degli elementi essenziali caratterizzanti la tipologia considerata. Si rimanda alla appendice 3 per l'individuazione dei diversi contenuti.

Si precisa che, per quanto concerne i contratti pubblici, l'art. 81 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice stesso e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, sia acquisita esclusivamente attraverso la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata "Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici" (BDOE). Tale banca dati, una volta operativa, sostituirà la banca dati gestita da ANAC.

1.1 - Verifica sulla banca dati degli accreditamenti e delle certificazioni

La banca dati degli accreditamenti rilasciati dall'Ente unico nazionale di accreditamento e delle certificazioni accreditate è consultabile nella sezione banche dati del sito web di Accredia www.accredia.it/banche-dati/ e organizzata nelle sottosezioni:

- Accreditamenti: www.accredia.it/banche-dati/accreditamnti/
- Certificazioni: www.accredia.it/banche-dati/certificazioni/

Accredia gestisce e aggiorna (a ogni delibera dei comitati di accreditamento) le banche dati relative agli accreditamenti degli organismi di certificazione e ispezione, dei laboratori di prova, medici e di taratura, dei produttori di materiali di riferimento e degli organizzatori di prove valutative interlaboratorio.

Per quanto riguarda le certificazioni, Accredia gestisce le banche dati relative alle certificazioni dei sistemi di gestione delle organizzazioni e aziende, delle figure professionali e dei prodotti/servizi certificati dagli organismi accreditati. Questi ultimi provvedono direttamente al caricamento e all'aggiornamento mensile dei dati delle certificazioni che hanno rilasciato sul mercato.

In particolare, la banca dati degli operatori economici certificati UNI EN ISO 9001 nel settore delle costruzioni (IAF 28) è aggiornata sia dagli organismi di certificazione accreditati da Accredia, sia da quelli che operano in Italia in possesso di un accreditamento estero, che sono riconosciuti da Accredia in virtù degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

Accredia inoltre garantisce la trasmissione al sistema AVCPass dell'elenco di tali operatori economici, a cui devono riferirsi le SOA per l'attività di verifica della regolarità dei certificati di sistema di gestione per la qualità rilasciati ai fini dell'emissione dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.

Per effettuare la verifica della documentazione di accreditamento posseduta dall'organismo o laboratorio e di valutazione della conformità posseduta dall'azienda, organizzazione o professionista, è quindi necessario accedere alla sezione banche dati sul sito di Accredia.

La sottosezione "Accreditamenti" consente di accedere ai dati relativi ai certificati di accreditamento validi posseduti da:

- Organismi di certificazione di sistemi di gestione (accreditati e riconosciuti)
- Laboratori di prova
- Laboratori medici
- Organizzatori di prove valutative interlaboratorio
- Laboratori di taratura
- Produttori di materiali di riferimento

La sottosezione "Certificazioni" consente di accedere ai dati dei certificati della conformità validi relativi a:

- Organizzazioni/aziende con sistema di gestione certificato
- Prodotti/servizi certificati
- Figure professionali certificate

1.2 - Verifica presso l'organismo di valutazione della conformità accreditato

In relazione alle valutazioni della conformità e, in particolare, alla certificazione dei sistemi di gestione, le informazioni accessibili attraverso la banca dati delle certificazioni gestita da Accredia potrebbero necessitare di approfondimenti direttamente presso l'organismo che ha rilasciato la valutazione della conformità considerata.

Ad esempio, nel caso in cui vi siano dubbi sul perimetro dello scopo del certificato, prima di assumere le opportune decisioni, è consigliato contattare l'organismo competente per la certificazione del sistema di gestione in esame, per avere contezza dei processi certificati.

Verifica della documentazione di prova

La verifica dell'effettivo possesso dell'accreditamento, o della valutazione della conformità accreditata richiesta, si svolge consultando le apposite banche dati, accessibili sul sito web di Accredia alla sezione www.accredia.it/banche-dati/ sia, ove utile, contattando direttamente l'organismo accreditato che ha emesso la corrispondente valutazione. Si veda l'appendice 1.


Inoltre, è essenziale, ove sia prodotta la copia del certificato di accreditamento o la documentazione comprovante il possesso della specifica valutazione della conformità richiesta, esaminare il documento per verificare la presenza dei contenuti essenziali. Si vedano le appendici 3 e 4.

Appendice 1 - Percorso guidato per verificare un certificato di accreditamento

Vai nella sezione "Banche Dati" del sito web di Accredia www.accredia.it/banche-dati/accreditamenti/



A. Verifica il certificato di accreditamento di un organismo di certificazione di sistemi di gestione.
 Nella maschera di ricerca degli "organismi accreditati e riconosciuti" fai la ricerca con i campi di interesse.



Appendice 1

Scarica il certificato di accreditamento dell'organismo selezionato e l'allegato al certificato.

Schema di accreditamento:	SGQ
Norma:	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
N. di Certificato:	N.
Emesso il:	1992-07-01
Valido fino a:	2020-06-30
Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma: - UNI EN ISO 9001:2015 nei seguenti settori di accreditamento: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07a, 07b, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alle norme UNI CEI EN ISO 13485:2016 - Dispositivi medici - nelle Aree Tecniche specificate nella tabella sotto indicata. Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 3834:2006 nei settori riportati e applicabili., Certificazione di sistemi di gestione per la qualità di società di ingegneria per verifiche, progettazione delle opere, ai fini della validazione, ai sensi del Regolamento Tecnico RT-21 (Settore EA 34) di sistemi di gestione per la sicurezza stradale in conformità alla norma UNI ISO 39001:2016, CRMS - Sistemi di gestione per il Credito Commerciale in conformità alla norma CRMS FP 07:2015, ABMS - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in conformità alla norma ISO 37001:2016. Prodotti e categorie coperte dalle Aree Tecniche alle norme UNI CEI EN ISO 13485:2016 1.1 - DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI; 1.1.A - Dispositivi medici non attivi, non impiantabili; 1.1.B - Impianti non attivi; 1.1.C - Dispositivi per la cura delle ferite; 1.1.D - Dispositivi non attivi ed accessori; 1.1.E - Dispositivi medici non attivi diversi da quelli specificati; 1.2 - DISPOSITIVI MEDICI (NON IMPIANTABILI); 1.2.A - Dispositivi medici generali attivi; 1.2.D - Dispositivi per la radio-terapia e teleterapia; 1.2.E - Dispositivi medici attivi (non impiantabili) diversi da quelli specificati; 1.4 - DISPOSITIVI MEDICI IN VITRO; 1.4.A - Reagenti e prodotti reagenti, calibratori e materiali di controllo per: Chimica Clinica, Immunologia (Immunologia), Ematologia / emostasi / Immunoematologia, Microbiologia, Immunologia delle infezioni, Infettivologia, Citologia, Test genetici; 1.4.B - Strumenti Diagnostici In-Vitro e Software; 1.4.C - Dispositivi Medici IVD di laboratorio specificati; 1.5 - METODI DI STERILIZZAZIONE PER DISPOSITIVI MEDICI; 1.5.A - Sterilizzazione a gas ossigeno (EOG); 1.5.B - Calore umido; 1.5.C - Trattamento asettico; 1.5.D - Sterilizzazione a radiazioni (ad es.: raggi gamma, fascio di elettroni); 1.6 - DISPOSITIVI CHE CONTENGONO/UTILIZZANO SOSTANZE/TECNOLOGIE SPECIFICHE; 1.6.A - Dispositivi medici che incorporano sostanze medicinali; 1.6.D - Dispositivi medici che utilizzano micromeccanica; 1.6.E - Dispositivi medici che utilizzano rivestimenti biologici; 1.6.F - Dispositivi medici che utilizzano rivestimento attivo biologico e / o materiali interamente o principalmente biologici; 1.7 - Servizi di distribuzione; 1.7.A - Servizi di distribuzione; 1.7.B - Servizi di distribuzione; 1.7.C - Servizi di distribuzione; 1.7.D - Servizi di distribuzione; 1.7.E - Servizi di distribuzione; 1.7.F - Servizi di distribuzione; 1.7.G - Servizi di trasporto; 1.7.H - Altri servizi.	
Schema di accreditamento:	SGA
Norma:	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
N. di Certificato:	N.
Emesso il:	1996-03-20
Valido fino a:	2020-03-19
Certificazione di sistemi di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nei seguenti settori di accreditamento: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07a, 07b, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.	
 Download certificato N. di Certificato	
 Download allegato Allegato	
Schema di accreditamento:	SGE
Norma:	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
N. di Certificato:	N.
Emesso il:	2010-07-15
Valido fino a:	2022-07-14
Certificazione di sistemi di gestione dell'energia in conformità alla norma UNI EN ISO 50001:2018 nei seguenti settori di accreditamento: 1.1 - Edifici, 1.2 - Commercio al dettaglio, 1.3 - Industria leggera, 1.4 - Industria alimentare, 1.5 - Industria chimica, 1.6 - Industria metallurgica, 1.7 - Industria meccanica, 1.8 - Industria tessile, 1.9 - Industria calzaturiera, 1.10 - Industria del vetro, 1.11 - Industria del ceramica, 1.12 - Industria del legno, 1.13 - Industria del cartone, 1.14 - Industria del vetro soffiato, 1.15 - Industria del vetro float, 1.16 - Industria del vetro a soffiatura, 1.17 - Industria del vetro a soffiatura, 1.18 - Industria del vetro a soffiatura, 1.19 - Industria del vetro a soffiatura, 1.20 - Industria del vetro a soffiatura, 1.21 - Industria del vetro a soffiatura, 1.22 - Industria del vetro a soffiatura, 1.23 - Industria del vetro a soffiatura, 1.24 - Industria del vetro a soffiatura, 1.25 - Industria del vetro a soffiatura, 1.26 - Industria del vetro a soffiatura, 1.27 - Industria del vetro a soffiatura, 1.28 - Industria del vetro a soffiatura, 1.29 - Industria del vetro a soffiatura, 1.30 - Industria del vetro a soffiatura, 1.31 - Industria del vetro a soffiatura, 1.32 - Industria del vetro a soffiatura, 1.33 - Industria del vetro a soffiatura, 1.34 - Industria del vetro a soffiatura, 1.35 - Industria del vetro a soffiatura, 1.36 - Industria del vetro a soffiatura, 1.37 - Industria del vetro a soffiatura, 1.38 - Industria del vetro a soffiatura, 1.39 - Industria del vetro a soffiatura, 1.40 - Industria del vetro a soffiatura, 1.41 - Industria del vetro a soffiatura, 1.42 - Industria del vetro a soffiatura, 1.43 - Industria del vetro a soffiatura, 1.44 - Industria del vetro a soffiatura, 1.45 - Industria del vetro a soffiatura, 1.46 - Industria del vetro a soffiatura, 1.47 - Industria del vetro a soffiatura, 1.48 - Industria del vetro a soffiatura, 1.49 - Industria del vetro a soffiatura, 1.50 - Industria del vetro a soffiatura, 1.51 - Industria del vetro a soffiatura, 1.52 - Industria del vetro a soffiatura, 1.53 - Industria del vetro a soffiatura, 1.54 - Industria del vetro a soffiatura, 1.55 - Industria del vetro a soffiatura, 1.56 - Industria del vetro a soffiatura, 1.57 - Industria del vetro a soffiatura, 1.58 - Industria del vetro a soffiatura, 1.59 - Industria del vetro a soffiatura, 1.60 - Industria del vetro a soffiatura, 1.61 - Industria del vetro a soffiatura, 1.62 - Industria del vetro a soffiatura, 1.63 - Industria del vetro a soffiatura, 1.64 - Industria del vetro a soffiatura, 1.65 - Industria del vetro a soffiatura, 1.66 - Industria del vetro a soffiatura, 1.67 - Industria del vetro a soffiatura, 1.68 - Industria del vetro a soffiatura, 1.69 - Industria del vetro a soffiatura, 1.70 - Industria del vetro a soffiatura, 1.71 - Industria del vetro a soffiatura, 1.72 - Industria del vetro a soffiatura, 1.73 - Industria del vetro a soffiatura, 1.74 - Industria del vetro a soffiatura, 1.75 - Industria del vetro a soffiatura, 1.76 - Industria del vetro a soffiatura, 1.77 - Industria del vetro a soffiatura, 1.78 - Industria del vetro a soffiatura, 1.79 - Industria del vetro a soffiatura, 1.80 - Industria del vetro a soffiatura, 1.81 - Industria del vetro a soffiatura, 1.82 - Industria del vetro a soffiatura, 1.83 - Industria del vetro a soffiatura, 1.84 - Industria del vetro a soffiatura, 1.85 - Industria del vetro a soffiatura, 1.86 - Industria del vetro a soffiatura, 1.87 - Industria del vetro a soffiatura, 1.88 - Industria del vetro a soffiatura, 1.89 - Industria del vetro a soffiatura, 1.90 - Industria del vetro a soffiatura, 1.91 - Industria del vetro a soffiatura, 1.92 - Industria del vetro a soffiatura, 1.93 - Industria del vetro a soffiatura, 1.94 - Industria del vetro a soffiatura, 1.95 - Industria del vetro a soffiatura, 1.96 - Industria del vetro a soffiatura, 1.97 - Industria del vetro a soffiatura, 1.98 - Industria del vetro a soffiatura, 1.99 - Industria del vetro a soffiatura, 2.0 - Industria pesante, 3.0 - Trasporto, 4.0 - Industria mineraria, 5.0 - Industria petrolifera, 6.0 - Industria siderurgica, 7.0 - Industria metallurgica, 8.0 - Industria chimica, 9.0 - Industria tessile, 10.0 - Industria calzaturiera, 11.0 - Industria del vetro, 12.0 - Industria del ceramica, 13.0 - Industria del legno, 14.0 - Industria del cartone, 15.0 - Industria del vetro soffiato, 16.0 - Industria del vetro float, 17.0 - Industria del vetro a soffiatura, 18.0 - Industria del vetro a soffiatura, 19.0 - Industria del vetro a soffiatura, 20.0 - Industria del vetro a soffiatura, 21.0 - Industria del vetro a soffiatura, 22.0 - Industria del vetro a soffiatura, 23.0 - Industria del vetro a soffiatura, 24.0 - Industria del vetro a soffiatura, 25.0 - Industria del vetro a soffiatura, 26.0 - Industria del vetro a soffiatura, 27.0 - Industria del vetro a soffiatura, 28.0 - Industria del vetro a soffiatura, 29.0 - Industria del vetro a soffiatura, 30.0 - Industria del vetro a soffiatura, 31.0 - Industria del vetro a soffiatura, 32.0 - Industria del vetro a soffiatura, 33.0 - Industria del vetro a soffiatura, 34.0 - Industria del vetro a soffiatura, 35.0 - Industria del vetro a soffiatura, 36.0 - Industria del vetro a soffiatura, 37.0 - Industria del vetro a soffiatura, 38.0 - Industria del vetro a soffiatura, 39.0 - Industria del vetro a soffiatura, 40.0 - Industria del vetro a soffiatura, 41.0 - Industria del vetro a soffiatura, 42.0 - Industria del vetro a soffiatura, 43.0 - Industria del vetro a soffiatura, 44.0 - Industria del vetro a soffiatura, 45.0 - Industria del vetro a soffiatura, 46.0 - Industria del vetro a soffiatura, 47.0 - Industria del vetro a soffiatura, 48.0 - Industria del vetro a soffiatura, 49.0 - Industria del vetro a soffiatura, 50.0 - Industria del vetro a soffiatura, 51.0 - Industria del vetro a soffiatura, 52.0 - Industria del vetro a soffiatura, 53.0 - Industria del vetro a soffiatura, 54.0 - Industria del vetro a soffiatura, 55.0 - Industria del vetro a soffiatura, 56.0 - Industria del vetro a soffiatura, 57.0 - Industria del vetro a soffiatura, 58.0 - Industria del vetro a soffiatura, 59.0 - Industria del vetro a soffiatura, 60.0 - Industria del vetro a soffiatura, 61.0 - Industria del vetro a soffiatura, 62.0 - Industria del vetro a soffiatura, 63.0 - Industria del vetro a soffiatura, 64.0 - Industria del vetro a soffiatura, 65.0 - Industria del vetro a soffiatura, 66.0 - Industria del vetro a soffiatura, 67.0 - Industria del vetro a soffiatura, 68.0 - Industria del vetro a soffiatura, 69.0 - Industria del vetro a soffiatura, 70.0 - Industria del vetro a soffiatura, 71.0 - Industria del vetro a soffiatura, 72.0 - Industria del vetro a soffiatura, 73.0 - Industria del vetro a soffiatura, 74.0 - Industria del vetro a soffiatura, 75.0 - Industria del vetro a soffiatura, 76.0 - Industria del vetro a soffiatura, 77.0 - Industria del vetro a soffiatura, 78.0 - Industria del vetro a soffiatura, 79.0 - Industria del vetro a soffiatura, 80.0 - Industria del vetro a soffiatura, 81.0 - Industria del vetro a soffiatura, 82.0 - Industria del vetro a soffiatura, 83.0 - Industria del vetro a soffiatura, 84.0 - Industria del vetro a soffiatura, 85.0 - Industria del vetro a soffiatura, 86.0 - Industria del vetro a soffiatura, 87.0 - Industria del vetro a soffiatura, 88.0 - Industria del vetro a soffiatura, 89.0 - Industria del vetro a soffiatura, 90.0 - Industria del vetro a soffiatura, 91.0 - Industria del vetro a soffiatura, 92.0 - Industria del vetro a soffiatura, 93.0 - Industria del vetro a soffiatura, 94.0 - Industria del vetro a soffiatura, 95.0 - Industria del vetro a soffiatura, 96.0 - Industria del vetro a soffiatura, 97.0 - Industria del vetro a soffiatura, 98.0 - Industria del vetro a soffiatura, 99.0 - Industria del vetro a soffiatura, 100.0 - Industria del vetro a soffiatura.	
 Download certificato N. di Certificato	
 Download allegato Allegato	

Controlla i dati essenziali del certificato di accreditamento dell'organismo.




CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N.

EMESSO DA
ISSUED BY

SI DICHIARA CHE
WE DECLARE THAT

È CONFORME AI REQUISITI
DELLA NORMA

MEETS THE REQUIREMENTS
OF THE STANDARD

QUALE ORGANISMO DI
AS BODY FOR THE

000A REV. 45

DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Nome completo

SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER:
• Via G. Giardino, 4 20123 - MILANO (MI) - Italia

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità
(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato)

Certification of quality management systems
(as stated in the Enclosure to this Certificate)

Data di 1 ^a emissione <i>1st issue date</i>	Data di modifica <i>Modification date</i>	Data di Scadenza <i>Expiry date</i>
01-07-1992	05-11-2019	30-06-2020

**Numero di registrazione
dell'accREDITAMENTO**

Norma di accREDITAMENTO

**Data di emissione
e scadenza del
certificato**

Dott. Emanuele Riva
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

Dott. Filippo Trifiletti
Il Direttore Generale
The General Director

Ing. Giuseppe Rossi
Il Presidente
The President

Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal relativo Allegato e può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA. La validità dell'accREDITAMENTO può essere verificata sul sito WEB (www.accredia.it) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza.

This Certificate is not valid without the relative Enclosure and can be suspended or withdrawn at any time in the event of non fulfillment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the relevant Department.

Pag.1 di 1

Controlla i dati essenziali dell'allegato al certificato di accreditamento dell'organismo.

<p>Allegato al Certificato di accreditamento n° 000A Rev. 45 <i>Enclosure to the accreditation Certificate n° 000A Rev. 45</i></p> <p>rilasciato a / issued for: ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE</p> <p>Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma: - UNI EN ISO 9001:2015</p> <p>nei seguenti settori di accreditamento:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>01</td><td>Agricoltura, silvicoltura e pesca</td></tr> <tr><td>02</td><td>Industria mineraria e cave</td></tr> <tr><td>03</td><td>Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco</td></tr> <tr><td>04</td><td>Tessuti e prodotti tessili</td></tr> <tr><td>05</td><td>Cuoio e prodotti in cuoio</td></tr> <tr><td>06</td><td>Legno e prodotti in legno</td></tr> <tr><td>07a</td><td>Prodotti in carta</td></tr> <tr><td>07b</td><td>Produzione di cellulosa e carta</td></tr> <tr><td>09</td><td>Tipografie</td></tr> <tr><td>10</td><td>Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati</td></tr> <tr><td>12</td><td>Chimica di base, prodotti chimici e fibre</td></tr> <tr><td>13</td><td>Prodotti farmaceutici</td></tr> <tr><td>14</td><td>Prodotti in gomma e materie plastiche</td></tr> <tr><td>15</td><td>Prodotti minerali non metallici</td></tr> <tr><td>16</td><td>Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini</td></tr> <tr><td>17</td><td>Metalli e prodotti in metallo</td></tr> <tr><td>18</td><td>Macchine ed apparecchiature</td></tr> <tr><td>19</td><td>Apparecchiature elettriche ed ottiche</td></tr> <tr><td>21</td><td>Industria aerospaziale</td></tr> <tr><td>22</td><td>Altri mezzi di trasporto</td></tr> <tr><td>23</td><td>Produzione di manufatti (non classificata altrove)</td></tr> <tr><td>24</td><td>Riciclaggio</td></tr> <tr><td>25</td><td>Rifornimento di energia elettrica</td></tr> <tr><td>26</td><td>Rifornimento di gas</td></tr> <tr><td>27</td><td>Rifornimento di acqua</td></tr> <tr><td>28</td><td>Costruzione</td></tr> <tr><td>29</td><td>Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa</td></tr> <tr><td>30</td><td>Alberghi e ristoranti</td></tr> <tr><td>31</td><td>Trasporti, logistica e comunicazioni</td></tr> <tr><td>32</td><td>Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio</td></tr> <tr><td>33</td><td>Tecnologia dell'informazione</td></tr> <tr><td>34</td><td>Servizi d'ingegneria</td></tr> <tr><td>35</td><td>Altri servizi</td></tr> </table> <p>L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-06-2020 <i>The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 30-06-2020</i> La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea <i>Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level</i></p> <p>(Dott. Emanuele Riva) Il Direttore di Dipartimento <i>The Department Director</i></p>	01	Agricoltura, silvicoltura e pesca	02	Industria mineraria e cave	03	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	04	Tessuti e prodotti tessili	05	Cuoio e prodotti in cuoio	06	Legno e prodotti in legno	07a	Prodotti in carta	07b	Produzione di cellulosa e carta	09	Tipografie	10	Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati	12	Chimica di base, prodotti chimici e fibre	13	Prodotti farmaceutici	14	Prodotti in gomma e materie plastiche	15	Prodotti minerali non metallici	16	Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini	17	Metalli e prodotti in metallo	18	Macchine ed apparecchiature	19	Apparecchiature elettriche ed ottiche	21	Industria aerospaziale	22	Altri mezzi di trasporto	23	Produzione di manufatti (non classificata altrove)	24	Riciclaggio	25	Rifornimento di energia elettrica	26	Rifornimento di gas	27	Rifornimento di acqua	28	Costruzione	29	Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa	30	Alberghi e ristoranti	31	Trasporti, logistica e comunicazioni	32	Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio	33	Tecnologia dell'informazione	34	Servizi d'ingegneria	35	Altri servizi	<p>Allegato al Certificato di accreditamento n° 000A Rev. 45 <i>Enclosure to the accreditation Certificate n° 000A Rev. 45</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>36</td><td>Pubblica amministrazione</td></tr> <tr><td>37</td><td>Istruzione</td></tr> <tr><td>38</td><td>Sanità ed altri servizi sociali</td></tr> <tr><td>39</td><td>Altri servizi sociali</td></tr> </table> <p>Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016 - Dispositivi medici - nelle Aree Tecniche specificate nella tabella sotto indicata.</p> <p>Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 3834:2006 nei settori sopra riportati e applicabili.</p> <p>Certificazione di sistemi di gestione per la qualità di società di ingegneria per verifiche della progettazione delle opere, ai fini della validazione, ai sensi del Regolamento Tecnico RT-21 (Settore EA 34).</p> <p>Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza stradale in conformità alla norma UNI ISO 39001:2016</p> <p>CRMS - Sistema di gestione per il Credito Commerciale in conformità alla norma CRMS FP 07:2015</p> <p>ABMS - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in conformità alla norma ISO 37001:2016</p> <p>Prodotti e categorie coperte dalle Aree Tecniche, in accordo alle norme UNI CEI EN ISO 13485:2016 <i>Products and categories covered by the Technical Areas, according to EN ISO 13485:2016</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1.1</td><td>DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI NON-ACTIVE MEDICAL DEVICES</td></tr> <tr><td>1.1.A</td><td>Dispositivi medici generali non attivi, non impiantabili General non-active, non-implantable medical devices</td></tr> <tr><td>1.1.B</td><td>Impianti non attivi Non-active implants</td></tr> <tr><td>1.1.C</td><td>Dispositivi per la cura delle ferite Devices for wound care</td></tr> <tr><td>1.1.D</td><td>Dispositivi dentali non attivi ed accessori Non-active dental devices and accessories</td></tr> <tr><td>1.1.E</td><td>Dispositivi medici non attivi diversi da quelli specificati Non-active medical devices other than specified above</td></tr> <tr><td>1.2</td><td>DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI) ACTIVE (NON-IMPLANTABLE) MEDICAL DEVICES</td></tr> <tr><td>1.2.A</td><td>Dispositivi medici generali attivi General active medical devices</td></tr> <tr><td>1.2.D</td><td>Dispositivi per la radio-terapia e termo-terapia Devices for radiation therapy and thermo therapy</td></tr> <tr><td>1.2.E</td><td>Dispositivi medici attivi (non impiantabili), diversi da quelli specificati</td></tr> </table> <p>L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 30-06-2020 <i>The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 30-06-2020</i> La classificazione dei settori di accreditamento è conforme a quella concordata in sede europea <i>Classification of accreditation sectors is in conformity with that one agreed at European level</i></p> <p>(Dott. Emanuele Riva) Il Direttore di Dipartimento <i>The Department Director</i></p>	36	Pubblica amministrazione	37	Istruzione	38	Sanità ed altri servizi sociali	39	Altri servizi sociali	1.1	DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI NON-ACTIVE MEDICAL DEVICES	1.1.A	Dispositivi medici generali non attivi, non impiantabili General non-active, non-implantable medical devices	1.1.B	Impianti non attivi Non-active implants	1.1.C	Dispositivi per la cura delle ferite Devices for wound care	1.1.D	Dispositivi dentali non attivi ed accessori Non-active dental devices and accessories	1.1.E	Dispositivi medici non attivi diversi da quelli specificati Non-active medical devices other than specified above	1.2	DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI) ACTIVE (NON-IMPLANTABLE) MEDICAL DEVICES	1.2.A	Dispositivi medici generali attivi General active medical devices	1.2.D	Dispositivi per la radio-terapia e termo-terapia Devices for radiation therapy and thermo therapy	1.2.E	Dispositivi medici attivi (non impiantabili), diversi da quelli specificati
01	Agricoltura, silvicoltura e pesca																																																																																														
02	Industria mineraria e cave																																																																																														
03	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco																																																																																														
04	Tessuti e prodotti tessili																																																																																														
05	Cuoio e prodotti in cuoio																																																																																														
06	Legno e prodotti in legno																																																																																														
07a	Prodotti in carta																																																																																														
07b	Produzione di cellulosa e carta																																																																																														
09	Tipografie																																																																																														
10	Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati																																																																																														
12	Chimica di base, prodotti chimici e fibre																																																																																														
13	Prodotti farmaceutici																																																																																														
14	Prodotti in gomma e materie plastiche																																																																																														
15	Prodotti minerali non metallici																																																																																														
16	Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini																																																																																														
17	Metalli e prodotti in metallo																																																																																														
18	Macchine ed apparecchiature																																																																																														
19	Apparecchiature elettriche ed ottiche																																																																																														
21	Industria aerospaziale																																																																																														
22	Altri mezzi di trasporto																																																																																														
23	Produzione di manufatti (non classificata altrove)																																																																																														
24	Riciclaggio																																																																																														
25	Rifornimento di energia elettrica																																																																																														
26	Rifornimento di gas																																																																																														
27	Rifornimento di acqua																																																																																														
28	Costruzione																																																																																														
29	Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa																																																																																														
30	Alberghi e ristoranti																																																																																														
31	Trasporti, logistica e comunicazioni																																																																																														
32	Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio																																																																																														
33	Tecnologia dell'informazione																																																																																														
34	Servizi d'ingegneria																																																																																														
35	Altri servizi																																																																																														
36	Pubblica amministrazione																																																																																														
37	Istruzione																																																																																														
38	Sanità ed altri servizi sociali																																																																																														
39	Altri servizi sociali																																																																																														
1.1	DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI NON-ACTIVE MEDICAL DEVICES																																																																																														
1.1.A	Dispositivi medici generali non attivi, non impiantabili General non-active, non-implantable medical devices																																																																																														
1.1.B	Impianti non attivi Non-active implants																																																																																														
1.1.C	Dispositivi per la cura delle ferite Devices for wound care																																																																																														
1.1.D	Dispositivi dentali non attivi ed accessori Non-active dental devices and accessories																																																																																														
1.1.E	Dispositivi medici non attivi diversi da quelli specificati Non-active medical devices other than specified above																																																																																														
1.2	DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI) ACTIVE (NON-IMPLANTABLE) MEDICAL DEVICES																																																																																														
1.2.A	Dispositivi medici generali attivi General active medical devices																																																																																														
1.2.D	Dispositivi per la radio-terapia e termo-terapia Devices for radiation therapy and thermo therapy																																																																																														
1.2.E	Dispositivi medici attivi (non impiantabili), diversi da quelli specificati																																																																																														
<p>(Dott. Filippo Tribelli) Il Direttore Generale <i>The General Director</i></p> <p>Milano, 05-11-2019</p>	<p>(Ing. Giuseppe Rossi) Il Presidente <i>The President</i></p> <p>Milano, 05-11-2019</p>																																																																																														

B. Verifica il certificato di accreditamento di un laboratorio di prova.

Nella maschera di ricerca dei "laboratori di prova" fai la ricerca con i campi di interesse.

Scarica il certificato di accreditamento e l'elenco prove del laboratorio selezionato.

Controlla i dati essenziali del certificato di accreditamento del laboratorio.



CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N.
ACCREDITATION N.

000L REV. 05

EMESSO DA
ISSUED BY

DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA

SI DICHIARA CHE
WE DECLARE THAT

LABORATORIO DI PROVA

Sede/Headquarters:

È CONFORME AI REQUISITI
DELLA NORMA

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

MEETS THE REQUIREMENTS
OF THE STANDARD

ISO/IEC 17025:2017

QUALE

Laboratorio di Prova

AS

Testing Laboratory

**Numero di registrazione
dell'accREDITAMENTO**

Norma di accREDITAMENTO

Data di 1 ^a emissione 1 st issue date	Data di modifica Modification date	Data di Scadenza Expiry date
01-07-1992	05-11-2019	30-06-2020

**Data di emissione
e scadenza del
certificato**

Dott.ssa Silvia Tramontin
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director

Dott. Filippo Trifiletti
Il Direttore Generale
The General Director

Ing. Giuseppe Rossi
Il Presidente
The President

L'accREDITAMENTO attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente al campo di accREDITAMENTO riportato nell'Elenco Prove allegato al presente certificato di accREDITAMENTO.
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dagli Elenchi Prove, che possono variare nel tempo.
La validità dell'accREDITAMENTO può essere verificata sul sito web (www.accredia.it) o richiesta al Dipartimento di competenza.
I requisiti di sistema riportati nella norma ISO/IEC 17025 sono scritti in un linguaggio attinente alle attività di laboratorio e sono generalmente in accordo con i principi della norma ISO 9001 (si veda il comunicato congiunto ISO-ILAC-IAF dell'Aprile 2017).

The accreditation certifies the technical competence of the laboratory limited to the scope detailed in the attached Enclosure.
The present certificate is valid only if associated to the annexed schedule, that may vary in the time.
Confirmation of the validity of accreditation can be verified on website www.accredia.it or by contacting the relevant Department.
The management system requirements in ISO/IEC 17025 are written in language relevant to laboratories operations and generally operate in accordance with the principles of ISO 9001 (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017).




Pag.1 di 1

Controlla le prove accreditate del laboratorio.


A. Visualizza on line l'elenco prove.

Elenco completo delle prove (351) in revisione 26 del 2020-03-09						
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'uso del marchio ACCREDIA (cfr. RG-02, §6).						
NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".						
S.	CAT.	MATERIALE / PRODOTTO / MATRICE	MISURANDO / PROPRIETÀ MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO DI PROVA	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/O DI PROVA
0		Acqua - Water	Solidi disciolti totali (TDS) - Total dissolved solids (TDS)	UNI EN 15216: 2008		
0		Acqua destinata al consumo umano - Water intended for human consumption	Conta Aeromonas spp - Enumeration Aeromonas spp	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 139 Met ISS A 014A		
0		Acqua destinata al consumo umano - Water intended for human consumption	Ricerca Yersinia enterocolitica - Detection Yersinia enterocolitica	M.U. 1155/1:98		
0		Acqua destinata al consumo umano, acqua di falda -	Cromo VI - Chromium VI	UNI EN ISO 18412: 2006		

B. Scarica l'elenco prove completo in pdf.

Elenco delle prove in revisione 26 del 2020-03-09	
	Scarica il PDF della revisione 26 dell'elenco prove
	Scarica il PDF della revisione 25 dell'elenco prove
	Scarica il PDF della revisione 24 dell'elenco prove

C. Con il QR Code presente sull'elenco prove¹ accedi direttamente al sito www.accredia.it per verificarne la validità.

<p>Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.</p> <p>L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.</p> <p>L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco</p>	
---	--

¹ Per certificati ed elenchi emessi da novembre 2018

Appendice 2 - Infografica delle attività di accreditamento



Appendice 3 - Infografica delle attività e delle attestazioni di valutazione della conformità





**Nuove Linee Guida per la richiesta
di valutazioni della conformità accreditate**

Edizione 2020

www.accredia.it/altre-attivita/bandi-di-gara/

www.accredia.it



Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma - Italy

Tel. +39 06 844099.1
Fax. +39 06 8841199

info@accredia.it
www.accredia.it

